

2022

Gennaio-Giugno

2022

Anno 11

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista semestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Crisi energetica e climatica: i riflessi su crematori e cimiteri***
- ***Raccolta di quesiti e risposte***
- ***Impianti di cremazione ecosostenibili***
- ***Il sistema cimiteriale italiano: passato, presente e futuro***



**EUROACT WEB SRL
EDITORE**

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini, Manuela Pirani**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Daniele Cafini, Antonio Dieni,
Valeria Leotta, Elena Messina,
Carmelo Passalacqua, Sereno Scolaro,
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Euroact Web srl, Piazza Fetonte 58, 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALEEliotecnica snc
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
35,00 € per l'Italia; 40,00 € per l'estero; 24,99 € in
formato digitale. I prezzi si intendono Iva inclusa.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie

Chiuso in redazione il 29/09/2022

INDICE**L'EDITORIALE****Crisi energetica e climatica: i riflessi su crematori e cimiteri..... 4**
di Daniele Fogli e Manuela Pirani**RUBRICHE****Chiedilo a www.funerali.org..... 9**
a cura di Carlo Ballotta**DOCUMENTAZIONE****Massime di giurisprudenza 22**
a cura di Sereno Scolaro*Affidamento di servizio 22**Attività funebre..... 23**Concessioni cimiteriali 25**Crematori 26**Diritto d'uso del sepolcro 27**Zona di rispetto..... 28***APPROFONDIMENTI****Impianti di cremazione ecosostenibili 32**
di Fabrizio Giust**L'evoluzione normativa su prodotti abortivi, feti e nati morti 41**
di Antonio Dieni**Il sistema cimiteriale italiano: passato, presente e futuro 48**
di Daniele Fogli

www.funerali.org

Circolari e risoluzioni • Norme statali e regionali • Quesiti
Giurisprudenza di settore • Notizie funerarie • Blog • Statistiche

il **SETTORE FUNERARIO** a portata di click

PREMIUM, IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO COMPLETO
tutto quello che vuoi sapere senza perderti nulla

Abbonamento PREMIUM annuale
€ 595,00 + IVA

1 QUESITO DI CONSULENZA

NON abbonato: € 240,00 + IVA

ABBONATO: € 120,00 + IVA

Pacchetti per ABBONATI

5 quesiti € 525,00 + IVA

10 quesiti € 1.000,00 + IVA

L'abbonamento PREMIUM ti permetterà di avere accesso totale alle banche dati di funerali.org contenenti norme statali e regionali, circolari e risoluzioni, giurisprudenza, quesiti, statistiche. Potrai porre quesiti specifici a prezzi agevolati e ricevere risposta in genere in tre giorni. Inoltre, ti invieremo periodicamente una rassegna degli articoli pubblicati da collaboratori specializzati nel settore funebre e cimiteriale.

PER EFFETTUARE L'ORDINE

compilare il seguente modulo e spedirlo a

Euroact Web srl 

via mail a ufficio@euroact.net oppure via fax a 0532.1911222

Listino
vigente al
31.12.2022

DATI PER LA FATTURAZIONE:

RAGIONE SOCIALE _____

VIA _____ N° _____

CAP _____ LOCALITÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

C.F. _____ P.I. _____ CODICE SDI
(fattura elettronica) _____

Riservato agli Enti Locali: N. Det. /Imp./Cap. _____ N. CIG _____

Data ___ / ___ / _____

Firma _____

SÌ, ACQUISTO I SEGUENTI SERVIZI:

Abb.to PREMIUM a sito funerali.org a decorrere dal ___ / ___ / _____

Annuale a € 595,00 + Iva 22% Biennale a € 1.140,00 + Iva 22% Triennale a € 1.650,00 + Iva 22%

Richiedo inoltre l'invio gratis (barrare l'opzione desiderata):

- degli articoli pubblicati (giornaliero)
- dei commenti pubblicati (periodico: ogni 1 o 2 settimane)

Se la decorrenza non viene indicata si intende dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso

Risposta a quesiti specifici

Il quesito va posto entro un anno dalla data dell'ordine

- Risposta a N. 1 quesito come NON abbonato PREMIUM a funerali.org al costo di € 240,00 + Iva 22% (cadauno)
- Risposta a N. 1 quesito come abbonato PREMIUM a funerali.org al costo di € 120,00 + Iva 22% (cadauno)
- Pacchetto di risposta a N. 5 quesiti (solo per abbonati PREMIUM) al costo di € 525,00 + Iva 22%
- Pacchetto di risposta a N. 10 quesiti (solo per abbonati PREMIUM) al costo di € 1.000,00 + Iva 22%

EFFETTUERÒ IL PAGAMENTO TOTALE DI:

€. _____ , ____ (Iva inclusa) a 30 gg. data fattura tramite:

- bonifico su c.c.b. IT09 K050 3413 0100 0000 0004 257 intestato a: Euroact Web srl, Piazza Fetonte 58, 44123 Ferrara
(Ai soggetti **diversi dagli enti locali** viene richiesto il pagamento anticipato)

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euroact Web srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

L'EDITORIALE

Crisi energetica e climatica: i riflessi su crematori e cimiteri

di Daniele Fogli e Manuela Pirani

Mentre si pensava di poter finalmente uscire dal tunnel della pandemia e dalla conseguente situazione emergenziale, per tornare ad una quotidianità – anche lavorativa – più o meno stabile e di una rassicurante normalità, ci si è accorti di dover invece affrontare nuove criticità, sia di tipo climatico che energetico.

Una serie di problemi di ordine politico ed economico, non prevedibili, ha rimesso come priorità essenziale una nuova e più mirata gestione delle risorse energetiche. Dall'altro lato, accadimenti nell'ambito del settore climatico, quali l'innalzamento delle temperature ed il perdurare della siccità, hanno contribuito, in grossa misura, a rallentare lo stesso processo di transizione energetica.

I riflessi si sono presto resi visibili anche nel settore funebre e cimiteriale e dei crematori, dove si sono evidenziate situazioni che – a diversi livelli – hanno ben delineato lo stato del livello di emergenza raggiunto.

Un sondaggio di settore dell'Associazione federale delle forniture funebri tedesche ha evidenziato come, più di un produttore su due ritenga di dover aumentare i prezzi dal 10 al 20% nell'anno in corso, giustificando i supplementi soprattutto con le conseguenze della guerra in Ucraina.

L'energia ed il legno, oltre ad altre materie prime essenziali nella manifattura ed industria funeraria, sono diventati sempre più costosi, unitamente ai costi di trasporto già lievitati, anche da prima dell'inizio della invasione russa della Ucraina.

La siccità e le alte temperature hanno creato problemi sia nell'erogazione dell'acqua – anche nei cimiteri – che nella produzione energetica, con riflessi pure per i crematori. In Francia durante il periodo estivo si sono verificati dei tagli alla produzione nucleare, dopo che il clima torrido spingendo verso l'alto le temperature dei fiumi e soprattutto riducendo le portate degli stessi, aveva limitato la capacità del gestore dell'impianto di attingere acqua per raffreddarlo, esacerbando la crisi energetica.

O, ancora, per il gran numero di impianti nucleari in manutenzione.

In Germania, il Reno è stato sul punto di essere chiuso al traffico commerciale in un punto chiave, perché diventato troppo poco profondo per il passaggio delle chiatte. Questo ostacolava il flusso di carbone, sempre più necessario per la produzione di energia da quando la Russia ha ridotto i flussi sul gasdotto Nord Stream.

In quello che sicuramente è stato uno degli anni più caldi di sempre ha continuato ad imperversare la scarsità di pioggia in diverse aree dell'Europa, Italia compresa, con periodi di siccità prolungata.



La mancanza di pioggia è stata aggravata da ondate di calore successive, che hanno provocato da un lato un aumento dell'evaporazione e dall'altro la richiesta di acqua. In Italia sono entrate in vigore diverse restrizioni rispetto all'uso di acqua, anche per quanto riguarda l'irrigazione. Molti i cimiteri rimasti all'asciutto.

La Commissione Europea ha adottato delle linee guida che consigliano agli Stati membri di imparare a riutilizzare le acque reflue trattate nel settore agricolo. Il regolamento sul riutilizzo dell'acqua è applicabile dal Giugno 2023 e la Commissione ha anche proposto di rivedere la legislazione europea sulle emissioni industriali e sul trattamento delle acque reflue urbane per incoraggiare il riutilizzo di parte di queste risorse.

Sul fronte dei crematori le problematiche si fanno ancora più complesse.

In Germania, dove il ricorso alla cremazione è più alto che in molti altri paesi europei, in caso di razionamento del gas, la maggior parte degli impianti di cremazione si potrebbe trovare a fronteggiare grossi problemi, sia per l'aumento dei costi del gas, sia per il rischio che questo non sia disponibile neppure pagando prezzi elevati.

Ciò ha portato all'individuazione di possibili soluzioni, di breve e lungo termine.

Nell'immediato, una possibilità studiata in Germania sarebbe quella di ridurre la temperatura media dei forni a 750 gradi dagli attuali 850, il che potrebbe far risparmiare tra il 10% e il 20% di gas. Questa misura però richiede permessi speciali rispetto alle autorizzazioni rilasciate a livello statale. Il ministero dell'Ambiente tedesco ha fatto sapere di essere al lavoro per emanare linee guida per autorizzare la riduzione della temperatura minima degli impianti.

Il passaggio dal gas all'elettricità potrebbe essere un'opzione, ma questo step non può essere realizzato in tempi brevi.

Tra le ipotesi allo studio in Germania vi è anche quella che punta a mantenere un numero importante di crematori, generalmente di medio-grandi dimensioni, in attività per l'intero arco orario giornaliero. E nel contempo sospendere l'attività dei piccoli crematori. In questa maniera si minimizza il consumo di gas per cremazione, riducendo i cicli di riscaldamento tra un giorno e l'altro. O, addirittura, facendo funzionare i crematori tutti i giorni, anche in questo caso per abbattere i costi di preriscaldamento (invece esistenti se ad es. l'impianto si ferma i festivi).

È una soluzione che ha trovato qualche mugugno da parte dei crematori di piccole dimensioni, che quindi dovrebbero essere indennizzati per la perdita gestionale corrispondente al fermo impianto.

Esiste però anche il problema che non in tutte le zone del Paese gli impianti hanno una domanda di cremazioni sufficientemente elevata per rendere conveniente ed efficiente questa soluzione.

Poco indagata è inoltre la problematica dell'aumento di costo del mantenimento delle celle frigorifere dove conservare i cadaveri in attesa di cremazione.

In Italia i costi energetici sono sempre risultati maggiori per le nostre imprese rispetto ai competitors europei, anche prima delle recenti dinamiche inflattive sui mercati internazionali delle materie prime.



Già nel 2021 la distanza nell'incidenza dei costi energetici dell'Italia dalla Germania aveva superato un punto percentuale, e di ben 2,6 punti la Francia.

Per cui, in Italia, la dipendenza (molto più alta che in Francia e Germania) dall'utilizzo del gas naturale, non solo come fonte di produzione dell'energia elettrica ma anche come input diretto all'interno dei processi produttivi, sarà la causa del maggiore impatto della crisi energetica sui costi di produzione.

In realtà la motivazione di ciò risiede sia nel rifiuto dell'energia nucleare, espresso da diversi anni, ma anche nella lentezza per il passaggio alle energie rinnovabili, aspetto che l'Italia condivide anche con gli altri stati dell'Unione Europea.

L'andamento del prezzo del gas (Smc) in Italia, negli ultimi anni, evidenzia che mentre negli anni passati vi era un prezzo dell'ordine di 0,30 euro/smc, ora (al momento in cui si scrive) si è prossimi a più di 3 volte tale cifra.

In un crematorio di media potenzialità, cioè con circa 2000 cremazioni annue, la bolletta di gas annua dovrebbe aumentare anch'essa dello stesso ordine di misura, fatti salvi eventuali accordi migliorativi di prezzo (ad es. prezzo bloccato, sconti quantità, ecc.).

Solo per l'effetto di crescita dei costi del gas, quindi, i costi di produzione media di un servizio di cremazione sono aumentati dell'ordine di 20-25 euro a cremazione, con una incidenza ancor maggiore per la cremazione di resti mortali.

Un crematorio ha anche un consistente consumo di energia elettrica per il funzionamento dei forni e dei ventilatori che consentono di evacuare dal camino i fumi, per il funzionamento dei macchinari, come per le strutture di servizio (ambienti refrigerati, condizionati o anche riscaldati).

Il dato è molto variabile da impianto ad impianto, ma il consumo può stimarsi nell'ordine di 25 Kwh a cremazione, con incidenza maggiore nei piccoli impianti.

Studiando l'andamento del prezzo della materia energetica (PUN), si può evincere come – rispetto agli anni passati – l'aumento del prezzo dell'energia elettrica (come materia) sia dell'ordine di 8 volte.

Ma la incidenza delle spese in bolletta per il trasporto e gestione del contatore, nonché per oneri di sistema (e anche per imposte) è rimasta sostanzialmente ferma, per cui in realtà l'incremento a Kwh è tra le 2 e le 3 volte in relazione al tipo di contratto esistente.

Attualmente (quando si scrive), quindi, l'onere è di circa 0,45 euro/kwh. Ammettendo che vi sia stato almeno un raddoppio di costo rispetto al passato ciò si traduce in un aumento di circa 0,25 euro/kwh, che per i Kwh medi a cremazione, e ciò comporta un incremento tra i 5 e i 10 euro a cremazione, rispetto al passato.

Senza contare gli aumenti di molte altre voci di costo presenti nei crematori, un gestore di crematorio italiano ha avuto quindi di recente un aumento dei costi energetici per cremazione dell'ordine di 25-35 euro, in relazione al grado di utilizzo degli impianti e degli sconti contrattuali in essere.



In Italia, però, un gestore di crematorio non può adeguare il prezzo di vendita del servizio agli effettivi costi perché ha un tetto che è fissato con provvedimento statale, che varia annualmente (dal 1° gennaio) e attualmente solo in base al tasso di inflazione programmato dal Governo per l'anno successivo.

Il meccanismo di rivalutazione che vige per decreto ministeriale (triennale) di fatto è rimasto bloccato per molti anni, visto che i prezzi reali non solo non si discostavano di molto da quelli programmati, ma si sono avuti periodi di deflazione (e quindi di inflazione negativa) in cui le tariffe dei crematori erano ampiamente remunerative, anche solo con l'aumento con il tasso di inflazione programmato, considerando l'aumento del numero medio di cremazioni per impianto a seguito dell'aumento della propensione delle famiglie per la cremazione.

Ma ora i conti non tornano più e quindi come prima misura i gestori dei crematori italiani stanno limitando gli sconti che volontariamente effettuavano rispetto alla tariffa massima consentita (quelli per accaparrarsi maggiori quote di mercato in base alla concorrenza).

Un ulteriore problema, dalla cui soluzione dipende l'intero sistema funerario italiano, è quello dei possibili rischi nella continuità delle forniture di gas ed energia elettrica nel prossimo periodo invernale. E inoltre di come concorrere all'obiettivo della riduzione dei consumi, che l'Italia ha previsto nell'ordine del 7% per concorrere ai risparmi energetici europei.

Non c'è in Italia, al momento in cui si scrive, un provvedimento governativo che consenta di ritenere la fornitura del gas (e della energia elettrica) ai crematori come primaria e non interrompibile.

E questo è veramente un enorme problema, poiché è impossibile garantire le sepolture dei defunti se non vi è la piena funzionalità dei crematori. Questo si è già visto in talune aree del Paese in occasione della crisi pandemica, ed è opportuno che si ponga mano a questo aspetto già fin d'ora, prevedendolo con norma di legge.





OrthoMetals. è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 1.250 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

Noi Ricicliamo

Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
 - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
 - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
 - altro a sua scelta.

Altre informazioni


➔ <http://www.euroact.it>

Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.1914212 ✉ riciclo@euroact.it

Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Aut. n. BO22746, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti)

Quesiti

Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta



D. scrive il 10/01/2022 alle 10:33:

Avendo un'autorizzazione del 14/07/2021 da parte del Comune (situato in provincia di Arezzo, Toscana), alla dispersione delle ceneri di mio genitore defunto, posso rinunciare alla dispersione scegliendo la tumulazione senza incorrere in sanzioni, ad esempio, poiché passato un periodo temporale troppo ampio dal momento dell'autorizzazione stessa?

Risposta:

Nella scelta di forma, modalità e luogo di destinazione della propria destinazione per il *post mortem* decide sempre la persona interessata, e sovrana è la Sua volontà (da provarsi con tutti i mezzi posti a garanzia dei diritti personalissimi previsti dalla Legge), a nulla valgono eventuali conflitti o disaccordi endofamigliari, o scomodi ripensamenti.

Di solito l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, rilasciata dallo Stato Civile, ha in sé la data di esecuzione di tale sversamento in natura (o apposito campetto cimiteriale), non è contemplata una scadenza proprio perché trattasi di decisione irreversibile da parte del de cuius stesso, da cui scaturisce appunto un obbligo in capo a chi resta in questa valle di lacrime: esaudire l'intimo desiderio di veder disperse le proprie ceneri. E già sotto questo profilo

potrebbe scattare qualche sanzione, in ultima istanza se i famigliari non provvedono spontaneamente sarà il Comune a procedere d'ufficio.



M.T. scrive il 11/01/2022 alle 15.14:

Buonasera. ho un quesito credo interessante per tutti. In base ad una concessione del 1901 è stata edificata una cappella nel cimitero di Taranto. Ora gli eredi si vedono richiedere dal Comune il pagamento (importante) di una concessione in quanto, per il Comune, la concessione iniziale non era perpetua e comunque non poteva essere superiore ai 99 anni. Ritengo che in assenza di termini nell'atto concessorio si debba ritenere che la concessione sia perpetua. Il R.D. del 1942 nulla dice, il D.P.R. del 1975 neppure ... Come dobbiamo considerare la concessione? Perpetua? 99 anni? A far data da quando?

Risposta:

Vigenti i vecchi regolamenti nazionali di polizia mortuaria R.D. 42/1981 e R.D. 448/1892 le concessioni cimiteriali avrebbero potuto esser tanto a tempo determinato, pure eccedenti i 99 anni, quanto a tempo illimitato, ossia perpetue.



Solo il D.P.R. 803/1975, confermato dall'attuale D.P.R. 285/1990 abroga l'istituto della perpetuità e stabilisce, salvo rinnovo, in un max di 99 anni la durata di un rapporto concessorio.

Non mi addentro più di tanto nel contenzioso de quo, ma il Suo Comune, evidentemente con la riforma del proprio regolamento cimiteriale, pare proprio aderire ad una scuola di pensiero giuridico e dottrinario, formatosi di recente proprio nei tribunali amministrativi territoriali di diverse zone d'Italia (ma non ancora pienamente suffragato dal Consiglio di Stato) secondo cui la stessa natura demaniale del camposanto, e per attrazione dei sepolcri privati in esso costruiti, inibirebbe qualsiasi pretesa di perpetuità. Essa, infatti, impingerebbe contro la stessa natura del bene "cimitero" (demaniale, appunto) ingenerando surrettiziamente un occulto diritto di piena proprietà su di una porzione del medesimo sepolcreto da parte dei concessionari, i quali appunto dispongono di una pubblica *utilitas* in base ad una concessione, non ad un atto di compravendita, inteso in senso civilistico.

Le correnti di pensiero più progressiste o rivoluzionarie (?), almeno, ritengono, quindi, legittimo trasformare con atto d'imperio le concessioni a tempo indeterminato in concessioni al massimo sviluppate in un arco temporale di 99 anni dalla stipula dell'atto di concessione. Temo proprio il Suo caso ricada in quest'ultima fattispecie dai contorni dogmatici ancora incerti ed indefiniti. La situazione, pertanto, è ancora magmatica e fluida ... si attendono novità, soprattutto dagli inevitabili contenziosi tra cittadinanza ed amministrazioni locali in tema di concessioni rilasciate *sub specie aeternitatis*, quando ciò sarebbe stato ancora conforme alla Legge.



A. scrive il 18/01/2022 alle 17.34:

Buongiorno, vorrei avere un'informazione: mio zio, fratello di mio padre, che non ha figli, ha fatto costruire una cappella gentilizia, nel cui contratto è scritto che possono entrare gli eredi fino alla 3° generazione.

Ma mia zia, morta dopo lo zio, ha lasciato testamento scritto in cui nomina ed istituisce erede universale di tutti i beni mobili ed immobili una signora, che già possedeva le chiavi di tale cappella. La stessa ora rifiuta di darmi le chiavi e io non

posso nemmeno mettere un fiore per mio zio, mia zia, mia nonna, mia madre e mio padre. Cosa posso fare?

Risposta:

La sua posizione è tutelata da c.d. diritto secondario di sepolcro.

Il diritto secondario di sepolcro consta nel potere di visitare liberamente l'edificio funerario, in cui sia inumata o tumulata la salma di un proprio congiunto, o di un proprio dante causa nell'ipotesi di sepolcro ereditario, allo scopo di manifestare il proprio cordoglio e compiere atti di culto e di pietas verso quella particolare spoglia mortale.

Si tratta, quindi, secondo il diritto romano, di una servitù sui generis (*iter ad sepulchrum*), mentre per i giuristi contemporanei, di un diritto personalissimo di godimento, assoluto ed intrasmissibile: esso spetta ai familiari dei deceduti, il cui esercizio si manifesta nella duplice forma dell'accesso al luogo di sepoltura, per compiere atti di culto e di pietà e nel potere di opporsi ad ogni azione che rechi comunque pregiudizio al rispetto dovuto al defunto.



F. scrive il 19/01/2022 alle 13.57:

Salve, vorrei un'informazione. Mia nonna ha due figli, mio padre e mio zio. Vuole essere cremata, ma mio padre e mio zio non si parlano e non sappiamo come fargli firmare i moduli necessari. Quale ente potrebbe intervenire per aiutarci in questi casi? Avvocato, assistente sociale?

Risposta:

Basta semplicemente far scrivere di suo pugno e datare la volontà di essere cremata dalla nonna. Sono le sue volontà testamentarie, che non possono essere messe in discussione dai figli. Ovviamente occorre la pubblicazione del testamento per verificare che non ci siano disposizioni postume da far valere. Ma in questa maniera la nonna è sicura di lasciare chiare istruzioni in proposito.

Altra soluzione ancor più semplice, se nella sua zona vi è una società di cremazione è quella di far iscrivere la nonna alla So.Crem. A quel punto il Presidente diventa l'esecutore testamentario della volontà della cremazione, anche contro il volere dei figli.





D. scrive il 26/01/2022 alle 12.23:

Buongiorno, chiedo molto gentilmente un'info. Mio padre, venuto a mancare, è stato cremato e la moglie (secondo matrimonio) "vuole" tenere le ceneri presso la propria abitazione.

Sia io (figlia del precedente matrimonio) che mia sorella (figlia del secondo matrimonio) siamo contrarie e vorremmo che siano collocate nel cimitero. È possibile? Ringrazio anticipatamente.

P.S.: mio padre non ha lasciato scritto nessuna volontà in merito.

Risposta:

L'affido delle ceneri è forse l'istituto più problematico ed oscuro di tutta la legislazione di polizia mortuaria.

Quindi – detto in termini generalissimi ed astratti – il coniuge, anche se sposato in seconde nozze, ha titolo esclusivo e prevalente a disporre delle ceneri del *de cuius* ... nel rispetto della volontà del *de cuius* stesso! Siamo al paradosso? Forse!

Comunque, senza facezie e celie linguistiche, nella *electio sepulchri* sovrana è sempre la volontà della persona scomparsa che, con questa espressione – appunto – dispone di sé per il tempo successivo alla propria morte, in tema di forma, luogo e modalità di sepoltura per la propria spoglia mortale. Nel silenzio del *de cuius* si ritiene con interpretazione molto aperturista che il più soave depositario di questo volere sia il coniuge superstite, anche se non in rapporti troppo idilliaci con altri parenti – in questo caso – del defunto marito. Ad ogni modo questo specifico diritto di sepolcro può esser fatto valere in giudizio, chiedendo al Giudice Ordinario di accertare la reale volontà del *de cuius*, anche attraverso la prova testimoniale.



N. scrive il 12/02/2022 alle 22.03:

Buonasera, risiedo nel Comune di Vasto (CH) e volevo porvi questo quesito. Nel 1926 in occasione del decesso del padre, il mio bisnonno comprò una tomba interrata con 4 loculi; lui (mio bisnonno) aveva 4 figli. Successivamente lui è morto andando ad occupare il secondo loculo e successivamente si è aggiunta anche la moglie.

Nel tempo tre dei figli sono morti (e successivamente anche le rispettive mogli), e passati gli anni dovuti, i resti sono stati ridotti nelle cassette apposite sempre all'interno della stessa tomba, per fare spazio ai rispettivi nipoti.

In occasione del decesso dell'ultimo figlio nel 2001 (mio nonno), nella tomba sono attualmente tumulate 6 persone (4 nei loculi e 2 a terra) di cui alcune decedute da oltre 30 anni; quindi, chiedevo se era possibile obbligare i rispettivi eredi alla riduzione in cassette dei propri estinti per far posto (in futuro) ai figli e alla moglie, poiché passato un periodo temporale troppo ampio dal momento dell'autorizzazione stessa.

Risposta:

Non è possibile obbligare nessuno. Gli atti di disposizione sulle spoglie mortali, afferendo ad interessi morali, di *pietas*, quindi alle cose dello spirito, sono adottati liberamente da chi abbia titolo per richiederli ed ottenerli: sono diritti assoluti, non successibili, di natura personalissima e quindi incoercibili.



M. scrive il 16/02/2022 alle 16.57:

Due miei zii sono sepolti nei colombari del cimitero pugliese di Bisceglie. Mi è stato riferito che alla scadenza dei 50 anni della concessione, laddove nessun familiare provvedesse al rinnovo della concessione o all'acquisto di cassette di zinco e cellette loculi ossario, le loro ossa verrebbero depositate nell'ossario comune senza cassetta che li identifichi e senza possibilità di poter più disporre in futuro la loro deposizione in ossarietti privati o pubblici ... Cosa prevede la normativa in merito? È corretto, giusto, rispettoso che le ossa vengano "accatastate" negli ossari comuni senza possibilità futura di risalire ai nominativi? O obbligare i rispettivi eredi alla riduzione in cassette dei propri estinti per far posto (in futuro) ai figli e alla moglie, poiché passato un periodo temporale troppo ampio dal momento dell'autorizzazione stessa?

Risposta:

È proprio così: al termine del periodo di sepoltura legale, le ossa rinvenute durante le operazioni di disseppellimento, se non richieste per un'ulteriore sepoltura privata e dedicata sono avviate irreversibilmente all'ossario comune in forma promiscua,



anonima, indistinta e massiva. C'è di più: quando l'ossario comune sia saturo l'ossame ivi contenuto può esser, per una riduzione del proprio volume, calcinato in forno crematorio, divenendo a sua volta cenere, la quale sarà custodita in perpetuo nel cinerario comune, in modo massivo, indistinto, anonimo e promiscuo.



M. scrive il 21/02/2022 alle 11:09:

Su richiesta dei famigliari è possibile tumulare una urna cineraria in un ossario chiudendo la celletta con un vetro per permettere la visione dell'urna stessa.

Se sì, dobbiamo richiedere alla famiglia di collocare un vetro stratificato "sicuro" che garantisca il sepolcro da eventuali profanazioni?

Risposta:

Oggettivamente ho già visto dal vivo soluzioni stilistiche di questo tipo ... accattivanti!

Tecnicamente nulla osta, basta che il vano in cui l'urna sarà deposta, sia stabile, sicuro e protetto da eventuali atti di profanazione (art. 343, comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie).

Certo molto dipende nell'autorizzare tumuli "a vista" dal piano regolatore cimiteriale, e dai suoi strumenti attuativi di dettaglio. Potrebbe, infatti, prevedersi una certa standardizzazione delle componenti lapidee per identificazione della sepoltura, in cui non sia contemplato il vetro, quale elemento di chiusura.



A. scrive il 04/03/2022 h 16.37:

Nell'arcata cimiteriale di famiglia in uso perpetuo è tumulata dal 1940 una salma estranea ai parenti e affini (non se ne conoscono le motivazioni). Chi può deciderne la estumulazione? I discendenti di questi (estranei alla famiglia dei concessionari) possono traslarla in altro comune o gli attuali concessionari possono destinarla a luogo pubblico? L'eventuale scelta degli uni può essere contestata dagli altri? L'eventuale disinteresse dei suoi discendenti deve essere palese o presunto dal comportamento e nel caso costituire premessa per un intervento dei concessionari? Se la richiesta provenisse

dai suoi discendenti, sarebbero a loro carico le eventuali spese?

Risposta:

Dando per scontato che il feretro davvero non abbia titolo di accoglimento in quel determinato sepolcro privato e gentilizio (e le ipotesi potrebbero esser plurime e tutte da verificare) ed ivi tuttavia sia stato illegittimamente tumulato, persistendo questa condizione di abuso, i veri titolari dello *jus sepulchri* possono adire il giudice con le azioni civilistiche a difesa del possesso e della proprietà.

A nulla vale il diniego o il rifiuto a provvedere dei famigliari del *de cuius*, la tomba deve esser liberata, per di più a spese loro. Attenti, però: non è così agevole dimostrare l'assoluta estraneità di un defunto dalla riserva degli aventi diritto alla sepoltura, vuoi per i cambi regolamentari succedutisi negli anni, o per i ripetuti subentri di carattere familiare o ereditario ...).

È comunque interesse anche del Comune seguire lo sviluppo della vicenda e, se mai, procedere d'ufficio affinché sia ripristinata la regolare fruizione dei loculi, in base all'insopprimibile titolarità dello *jus sepulchri*, nei suoi eclettici aspetti.



C. scrive il 08/03/2022 alle 12.52:

Il regolamento di Polizia Mortuaria prevede che le esumazioni ordinarie vengano effettuate dopo un decennio dall'inumazione. Ciò significa che devono essere necessariamente svolte allo scadere dei dieci anni di inumazione o, solamente, che non possono essere effettuate precedentemente? Se ad esempio, il Comune non necessita di effettuare esumazioni massive perché dispone di sufficiente spazio, può autorizzare che vengano eseguite in un tempo successivo (es. 15 anni dall'inumazione)?

Risposta:

Il turno di rotazione in campo di terra è fissato ordinariamente in anni 10 e può esser dilatato, seppur per un congruo periodo, o compresso sino ad un minimo inderogabile di anni 5. Il suo fine è la mineralizzazione del cadavere e delle sue parti molli, sino alla raccolta delle sole ossa (inconsunti permettendo!).

Se l'Amministrazione non ha urgenza di provvedere immediatamente ed è in grado di assicurare sempre



il fabbisogno cimiteriale, consistente in adeguati campi di terra da cui ricavare il minimo di fosse previsto dalla Legge (pandemie a parte!) si può programmare la campagna di esumazioni massive con una certa pianificata tranquillità. Rientriamo in quell'inevitabile, sottile margine di discrezionalità che il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 affida alle autorità cittadine. È bene non procrastinare troppo la decisione o trascurarne il contenuto, per non far insorgere pretese illegittime di rapporti concessori, mai posti in essere dovuti ad una certa *vetustas* del campo d'inumazione soggetto a disseppellimenti plurimi. Teoricamente le esumazioni massive potrebbero partire dopo 10 anni + 1 giorno, dall'inumazione dell'ultimo feretro, ma nel diritto funerario realmente vissuto dagli operatori della polizia mortuaria quasi mai è così: un po' per economie di scala, e quindi per far quadrare i conti, un po' per indolenza di chi deve avviare con la famosa ordinanza sindacale o anche dirigenziale, con tutto l'iter procedimentale per le operazioni cimiteriali. Comunque, la soluzione di temporeggiare almeno per qualche altro anno non è criticabile più di tanto, se non comporta patologie gestionali, avverse al corretto e continuo funzionamento della complessa macchina cimiteriale.



C. scrive il 08/03/2022 alle 15.58:

Buon pomeriggio, ceneri del padre detenute da uno dei figli, si chiede di disperderle a mare. Il comune di detenzione delle ceneri è X, il luogo dove disperderle è prospiciente il comune Y. Perdonate il mio dubbio, ma l'ufficiale di Stato Civile del Comune Y che competenza giuridica e territoriale ha sul luogo di dispersione a mare, stante che lo stesso appartiene al Demanio marittimo?

Risposta:

Ci sono due filosofie e prospettive in cui inquadrare il problema, tutte parimenti legittimate.

Mentre è pacifico il profilo funzionale competente al rilascio della relativa autorizzazione alla dispersione (= l'ufficiale di stato civile) direttamente ex L. n. 130/2001, poiché il prefato istituto è stato implementato solo dalle diverse leggi regionali, senza una compiuta disciplina statale quadro, alcune Regioni ritengono che, avendo l'autorizzazione, appunto,

valore regionale, la formazione ed il perfezionamento dell'atto spettano comunque al Comune di processo, in linea analogica con tutti i procedimenti autorizzativi della polizia mortuaria, in occasione di una morte, sempreché la dispersione avvenga entro i confini della stessa Regione. Il T.A.R. Toscana, d'altro canto con una sentenza storica pare, invece, rovesciare letteralmente questo principio secondo un assunto di tal tenore: al pari dell'affido ceneri, la dispersione deve esser autorizzata dall'Autorità Territoriale (Comune, uff. stato civile, in quest'ultimo caso) del luogo ove le ceneri materialmente verranno sversate in natura.

Tutto, quindi, dipende dalla legge regionale in questione e dal ventaglio di possibilità da essa ammesso (oppure omissivo?). È opportuno, rilevata la lacuna legis di gran parte della normativa locale, vi sia un auspicabile feed-back tra i vari uffici coinvolti.



P. scrive il 10/03/2022 h 16.39:

Buon pomeriggio, il mio quesito riguarda una tomba di famiglia, dove ci sono circa 40 loculi. La tomba è intestata ad uno zio oggi deceduto. Negli anni 70 fu seppellita mia sorella e, deceduto mio zio, nel 2014 è stata seppellita mia madre. Oggi mi vedo recapitata una diffida delle eredi di mio zio, a spostare mia sorella e mia madre. È una richiesta legittima? Possono farlo?

Risposta:

1) È, comunque, il comune che accerta la sussistenza del titolo di accoglimento (art. 102 D.P.R. 10/9/1990, n. 285), sulla base delle condizioni di diritto (e di fatto, per la capienza) risultanti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria o dall'atto di concessione.

2) Un'autorizzazione dei concessionari è prevista solo nei casi eccezionali dell'art. 93 comma 2 D.P.R. 285/1990, fattispecie che qui non rileva.

Si segue, così il criterio della premorienza, poiché tutte le persone portatrici in vita dello *jus sepulchri* sono poste su un livello di pari ordinazione ... insomma chi prima muore meglio alloggia ed ha diritto alla tumulazione, sino, naturalmente, al raggiungimento della massima capacità ricettiva della tomba, oltre la quale (... se non c'è più posto) lo



stesso *jus sepulchri* spira ex se divenendo non più esercitabile.

Cosa c'entrano mai gli eredi? Oltretutto, gli eredi, in senso tecnico, vengono – solo – ad assumere le obbligazioni – patrimoniali – di cui all'art. 63 d.P.R. n.285/1990, ma non certo diritti personali, quali sono il titolo all'accoglimento nel sepolcro.

Il diritto di accettazione nel sepolcro è legato all'appartenenza alla famiglia del concessionario (salvo solo il caso di sepolcro sorto originariamente quale ereditario, fatto abbastanza raro, ma non escludibile in assoluto).

Il titolo a disporre delle spoglie mortali spetta, di norma, al coniuge o, quanto questo manchi, ai parenti del defunto (non del concessionario) e, in caso di loro pluralità, a tutti quelli nel grado più prossimo, l'eventuale nuovo concessionario, per effetto di un possibile subentro, non può "sfrattare" i defunti già tumulati nel sepolcro, egli dovrebbe a tal proposito invocare la cosiddetta turbativa di sepolcro in un giudizio incardinato in sede civile.

Gli eventuali "eredi" subentrati, pertanto, non possono disporre liberamente dei posti feretro già legittimamente occupati.

Sul punto la giurisprudenza ha distinto due tipi di "proprietà" dei sepolcri (e due modi di acquisto del diritto di essere seppellito): il sepolcro ereditario e il sepolcro gentilizio.

Nel sepolcro ereditario il diritto a essere sepolti (che dipende anche dal titolo sul bene sepolcro) si trasmette nei modi ordinari per atto *inter vivos* o *mortis causa* all'originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia strettamente intesa. (Dove sono definite le persone appartenenti alla famiglia? quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dall'atto di concessione?)

Invece, nel sepolcro gentilizio o familiare si acquista iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in determinato rapporto di parentela (di norma in linea retta), in ogni caso l'acquisto è effettuato iure sanguinis e non *iure successionis*, e tale diritto non può essere trasmesso per atto tra vivi né per successione *mortis causa*, né si può perdere per prescrizione o rinuncia. Il sepolcro gentilizio si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, dopo la morte dell'ultimo familiare del costruttore del

sepolcro, il diritto alla sepoltura è soggetto per gli ulteriori trasferimenti alle ordinarie regole della successione *mortis causa*.

Una volta che il sepolcro, da gentilizio/familiare, si sia trasformato in ereditario, il diritto di sepoltura spetta agli eredi e non è, comunque, oggetto di atti di disponibilità, trattandosi di un diritto a carattere personale (dove l'elemento personale si colloca, a questo punto, non più all'appartenenza della famiglia, quanto alla qualità di erede).

La sentenza (o, meglio, una delle tante, quella forse maggiormente esplicita) è stata emessa dalla Corte di Cassazione, Sez. II civ. con il n. 5015 in data 29/5/1990. Quando il sepolcro si trasformi in ereditario, seguono le regole della successione, per cui gli eredi possono essere diversi a seconda che si tratti di successione legittima oppure testamentaria. Nella seconda ipotesi, il legato può riguardare anche persone terze, rispetto alla famiglia (ma è importante verificare che questa "trasformazione" sia effettivamente avvenuta).

Quindi: sepolcro originariamente gentilizio o nel frattempo tramutatosi in ereditario?

Un sepolcro familiare può trasformarsi in sepolcro ereditario solo nel momento in cui al decesso della persona concessionaria (sia che si tratti del concessionario originario (fondatore del sepolcro), sia che si tratti di suoi discendenti o comunque aventi causa subentrati al fondatore del sepolcro nella qualità di concessionari (subentri che di norma dovrebbero risultare agli atti da debiti atti ricognitivi) non vi siano ulteriori persone appartenenti alla famiglia e, come tali, aventi titolo all'accoglimento nel sepolcro.

Se vi sarà stata la trasformazione da sepolcro familiare in sepolcro ereditario, questo seguirà le normali regole della successione ereditaria, fermo restando che non possa ritenersi ammissibile alcun atto di disposizione, né per atto *inter vivos* né *mortis causa*.

Ad ogni modo il diritto di uso sul sepolcro, essendo un diritto personalissimo, e non patrimoniale, non entra mai nell'asse successorio.



D. scrive il 24/03/2022 alle 18:33:

Buongiorno, dopo 5 anni dalla morte di mio suocero e conseguente cremazione dove le ceneri sono state affidate a mia moglie, il comune ci contesta



che non è stata richiesta l'autorizzazione alla custodia, cosa che effettivamente noi non abbiamo fatto all'epoca ma totalmente in buona fede, ora il Comune minaccia il sequestro delle ceneri se i due eredi "mia moglie e il fratello" non si metteranno d'accordo cosa impossibile visto che ora (all'epoca era d'accordo) il fratello le vuole tumulare in cimitero e la sorella vuole continuare a tenerle a casa, a che organo ci si può affidare perché non ci vengano sottratte le ceneri di mio suocero? Chi è che può decidere in mancanza di un accordo tra gli eredi? Grazie.

Risposta:

Sovrana è la volontà del *de cuius*, da dimostrarsi eventualmente anche in giudizio (sede civile). Il defunto aveva manifestato inequivocabile desiderio di affidamento delle proprie ceneri? Con quale modalità? In effetti la detenzione pura e semplice delle ceneri (situazione di fatto) senza un titolo formale ed autorizzativo è da ritenersi pratica illegittima, e come minimo sarebbe sanzionabile almeno in via amministrativa con il sistema di diritto punitivo adottato o dalla Legge Regionale o dal regolamento comunale di polizia mortuaria ex 7-bis D.Lgs. 267/2000. Il perfezionamento di un'autorizzazione alla custodia delle ceneri "ora per allora", cioè con effetti "santificanti" per il pregresso, con un po' di fantasia sarebbe il problema minore, se vi fosse accordo tra i due aventi diritto a disporre dell'urna cineraria, per la sua stabile collocazione. *In limine litis*, si consiglia una composizione extra giudiziale del conflitto endo-famigliare, se non si dovesse addivenire a nessuna risoluzione dell'aspra contesa ed i rapporti poco idilliaci dovessero esacerbarsi sarà il giudice ad esprimersi, nel frattempo le ceneri saranno depositate "in transit" nel cimitero competente per territorio (quello del Comune ove materialmente l'urna è pur sempre conservata presso un domicilio privato), presso la camera mortuaria. Attenzione alla tempistica! Difatti l'inerzia prolungata ed ingiustificata configurando l'istituto comportamentale del disinteresse, potrebbe significare anche l'ultima destinazione – di default – prevista dalla Legge per le ceneri non richieste: dispersione/sversamento delle stesse in cinerario comune, ove verranno mantenute in perpetuo sì, ma in forma massiva, anonima, promiscua ed indefinita, perdendo, così, irreversibilmente la loro unitarietà irripetibile.

L'affido ceneri è sistemazione in qualche maniera extra cimiteriale, tollerata dalla Legge, seppur con qualche diffidenza, mentre l'abituale luogo di "dimora" per i morti (in qualunque trasformazione di stato essi si presentino) dovrebbe esser pur sempre il cimitero.



C. scrive il 26/03/2022 alle 23:07:

Salve. Abito in provincia di Bergamo. Ad inizio del prossimo anno scade la concessione della tomba di famiglia che contiene le casse con salme dei due nostri genitori e 4 cassette in zinco di nonni e zii. Vorremo trasferirli tutti al cimitero del paese in cui abitiamo, a 30 km di distanza, stessa provincia. Avremmo pensato, se fosse possibile, di incenerire i corpi dei genitori e trasferire le due urne con le 4 cassette in una tomba o loculo che li possa contenere tutti? Ritenete si possa fare? Ci potete dare un suggerimento alternativo? E magari anche un'idea di costo?

Risposta:

Oggettivamente ho già visto dal vivo soluzioni Sì, si può fare tranquillamente, a queste condizioni:

1) sui genitori problemi zero, basta solo il consenso Suo e di Suo fratello, formalizzato avanti al Comune competente per il rilascio delle autorizzazioni distinte alla cremazione ed al trasporto delle relative ceneri. Le tariffe per la cremazione, nei loro valori massimi (quindi sono anche modulabili al ribasso) sono stabilite dal D.M. 1° luglio 2002 emanato ex art. 5 L. 130/2001 e sono differenziate secondo la tipologia della spoglia mortale da incinerare (resti mortali, cadaveri, prodotti abortivi o del concepimento...). Sempre secondo la L. n130/2001 ed il regolamento di polizia mortuaria il trasporto delle ceneri dal crematorio al cimitero di possibile tumulazione (almeno in questo caso) può esser effettuato personalmente e con mezzi propri (= non occorrono veicoli speciali, poiché è inesistente il rischio biologico), senza quindi avvalersi per forza dei servizi erogati dalle imprese di onoranze funebri, necessari, invece, per il trasferimento dal cimitero di prima sepoltura al crematorio dei feretri da estumulare, in scadenza di concessione. Per nonni e zii, ivi tumulati e, quindi, da estumulare sotto la forma di cassette ossario, la faccenda potrebbe esser più



complicata, poiché potrebbe occorrere la volontà di provvedere in tal senso anche di altri eventuali congiunti di vostro stesso grado di parentela rispetto ai defunti de quo. Insomma: La Legge declina il c.d. criterio di pozionalità in una scala valoriale: prevale sempre il rispetto del volere sovrano del *de cuius* in ordine a luogo e modalità della propria sepoltura, poi a seguire ed in sequenza, questa titolarità a disporre sorge in capo al coniuge superstite, con lo *jus coniugii* che predomina sullo *jus sangiunis*. Intervengono, poi, ascendenti e discendenti di pari livello nella gerarchia della parentela scolpita dagli art. 74, 75, 76, e 77 Cod. Civile. Dunque: se gli zii tumulati hanno parenti più stretti di Lei e Suo Fratello, il vostro atto di disposizione è subordinato al loro consenso preventivo, stesso dicasi per i nonni, dove presumibilmente potrebbero sussistere anche altri nipoti ancora in vita, proprio come Voi.

Se per tutte le fattispecie in oggetto, allora, siete gli unici "aventi diritto", non si rilevano ragioni ostative, altrimenti occorrerà studiare una diversa strategia, posto che il Vostro obiettivo finale sia il legittimo desiderio di riunire la famiglia in un'unica tomba, come è stato per tutta la durata della concessione.



T. scrive il 04/04/2022 h 17.26:

La tumulazione di una bara in una tomba privata traslata da altra tomba pubblica in contrasto con la volontà scritta dai concessionari fondatori della tomba e da loro sottoscritta nell'atto di concessione, eseguita da parte di un erede di un fondatore in violazione dell'esplicito divieto sancito nell'atto, deve considerarsi atto abusivo e quindi sanabile a tutti gli effetti?

Risposta:

L'atto di autorizzazione alla traslazione sorge geneticamente nullo, perché viziato da almeno due elementi di illegittimità:

- 1) gli eredi in quanto tali (la qualificazione di "erede" comporta sempre una natura patrimoniale dei diritti da essa scaturenti) non sono titolari di alcun potere di disposizione sulle spoglie mortali.
- 2) La concessione-contratto, nella parte in cui scolpisce nella *lex sepulchri* un determinato divieto, ha valore di Legge tra le parti contraenti, il Comune in ottemperanza alle obbligazioni sinallagmatiche contratte al momento della stipula del regolare atto di

concessione deve vigilare sulla vigenza di questa proibizione scritta e sancita, per giunta all'atto della fondazione del sepolcro.

Non si sana proprio nulla: ogni morto deve esser sepolto al proprio legittimo posto, anche perché compete al Comune, pur sempre, la verifica preliminare sul diritto di accoglimento di ogni defunto nella propria tomba e la tenuta ex art. 10 D.Lgs. 267/2000, dei pubblici registri cimiteriali, nella forma massimamente corretta e veritiera.

Nei rapporti concessori già in essere si applica la ferrea legge del *tempus regit actum*, non potendosi, così, modificare a piacere una *lex sepulchri* già stabilita per volontà del concessionario.

L'autorizzazione alla traslazione, a suo tempo rilasciata, dovrà esser ritirata dalla P.A. con atto di riesame, per mancanza dei presupposti minimi su cui si dovrebbe aver incardinato una doverosa istruttoria, mancano infatti la legittimazione sia a richiedere sia ad ottenere soprattutto i necessari provvedimenti autorizzativi di polizia mortuaria per operare una traslazione abusiva, nel senso più tecnico e neutro del termine.



R. scrive il 08/04/2022 alle 22.00:

Salve, volevo scrivervi qui per quanto riguarda una mia parente stretta (mia nonna) che è deceduta a fine luglio 2021. Essendo l'unico parente più stretto ancora in vita ed avendo come progetto di trasferirmi all'estero definitivamente, vorrei avere con me le ceneri di mia nonna; quindi, è possibile avviare la riesumazione e di conseguenza la cremazione?

Risposta:

Se e solo se Lei è davvero l'unico avente diritto a disporre del feretro di Sua nonna si dovrà presentare al Comune dove insiste fisicamente il cimitero di prima sepoltura, istanza prima di estumulazione e poi di cremazione. Una volta proceduto materialmente alla incinerazione delle spoglie mortali di Sua nonna Lei dovrà attivarsi per ottenere sempre dal Comune un decreto di trasporto internazionale di ceneri di cui Lei stesso potrà divenire titolare, così provvedendo personalmente al trasporto. Il titolo di viaggio subordinato ad eventuale nulla osta all'introduzione dell'urna, rilasciato dalla Competente



autorità diplomatica del Paese straniero di destinazione, (Per tutti gli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937) sarà così formato e potrà esplicitare appieno tutti i suoi effetti autorizzativi. Non spetta alle autorità nazionale italiana sindacare sulla nuova sistemazione delle ceneri in uno Stato Estero e sovrano, colà, pertanto, una volta giunti, i diritti sull'urna cineraria saranno esercitati in base alla locale normativa speciale di settore (polizia mortuaria)!



S.P. scrive il 04/05/2022 alle 21.51:

Buongiorno, vorrei chiedere il vostro autorevole parere e consiglio su quanto appresso.

Mia madre è deceduta nel febbraio scorso, causa COVID, in una struttura ospedaliera pubblica, appena due giorni dopo il suo ricovero. Dopo altri due giorni la salma è stata trasferita nella camera mortuaria, dove erano presenti altre tre salme. L'agenzia funebre da noi incaricata, su indicazione del necroforo ha prelevato la salma – rigorosamente chiusa in un sacco sigillato, come da indicazioni sanitarie (non saprei dire se impartite dalla ASL oppure dal governo) ed i suoi effetti. Nessuno ha potuto vedere la salma, nemmeno l'agenzia funebre (quantomeno questo ci è stato riferito dagli stessi), che dopo averla chiusa nella cassa in zinco e poi in legno, l'ha portata fuori dalla camera mortuaria e quindi ci ha consegnato una busta grigia (si tratta di una busta del "secco non riciclabile") CON I SUOI EFFETTI PERSONALI. Dopo una settimana insieme a mio fratello abbiamo aperto la busta, constatando che tutti gli effetti in essa contenuti appartengono ad altra persona. Ora ci troviamo davanti a questo dilemma: chi abbiamo seppellito in cimitero, di fianco a nostro padre? Il procuratore della Repubblica, interpellato, dice che la questione non è di sua competenza. Il Direttore Generale della ASL non ha risposto alle nostre richieste. Secondo voi, dovremmo chiedere il permesso per riaprire la bara a nostre spese, oppure spese ed eventuali danni devono essere messi a carico della ASL?

Risposta:

1) Per fugare ogni dubbio sull'identità della salma occorrerebbe, senz'altro una ricognizione medico-legale e solo l'Autorità Sanitaria o la Magistratura,

per interessi di giustizia (art. 116 comma 2 D.Lgs. 271/1989) con le dovute cautele possono disporla.

2) Le procedure operative per trattare i defunti Covid-19 positivi sono ancora (temporaneamente?) dettate dalla Circ. Min. Salute n. 818/2021, la quale prescrive una particolare annotazione: la documentazione che accompagna il feretro debitamente sigillato deve recare il cosiddetto codice "Y", da riportare sui pubblici registri cimiteriali all'atto della consegna della bara, ai cancelli del cimitero, prima di provvedere tempestivamente alla sepoltura.

3) La cassa con i titoli di trasporto e relative autorizzazioni alla pratica funebre prescelta deve sempre presentare sigelli di garanzia apposti (anche in base alle diverse leggi regionali in materia funeraria) o dal servizio di vigilanza sanitaria in capo all'AUSL (trattasi pur sempre di morte per malattia infettivo-diffusiva) ex paragrafo 9.7 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 o semplicemente dall'addetto al trasferimento in qualità di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 Cod. Penale. Orbene a questi sigilli corrisponderà apposito verbale da cui si evinceranno chiaramente le generalità del de cuius e tutte le cautele igienico sanitarie e di profilassi previste dalla vigente normativa speciale adottate per il corretto confezionamento del cofano funebre. Sul coperchio di quest'ultimo deve sempre esser apposta una particolare targhetta recante nome, cognome data di nascita e morte del de cuius.

Incrociando questi dati tutti già disponibili si potrebbe anche ipotizzare una soluzione ragionevole al problema posto, senza lo straziante bisogno di esumare/estumulare per poi scoperchiare la cassa. Sono, infatti, operazioni soprattutto se su cadaveri infetti, abbastanza scabrose e soprattutto pericolose, per i necrofori e gli addetti alla ricognizione sul corpo depresso nella bara.



S. scrive il 06/05/2022 h 16.23:

Buonasera, vi scrivo in merito alla possibilità di oppormi all'estumulazione ordinaria di un mio avo tumulato nel cimitero di Guidonia Montecelio (RM). Il mio avo, fu C. Natale deceduto il 05/10/1989 è tumulato nel loculo comunale avente concessione stipulata il 14/12/1979.

L'avviso di estumulazione ordinaria ci invita a presentare istanza di estumulazione ordinaria con



decisione su dove ricollocare i resti mortali entro un tempo stabilito, superato il quale, in assenza di richiesta da parte dei familiari, il gestore cimiteriale agirà con l'estumulazione d'ufficio.

Nel presente avviso sono richiamati i D.P.R. 285/1990 nonché l'ultimo regolamento di polizia mortuaria comunale deliberato nel 2002.

Stando ad una mia ricerca sui regolamenti di polizia mortuaria del mio comune (Guidonia Montecelio, RM) ho appreso che:

- *Nel RCPM del 2002 ad oggi vigente vi è un palese richiamo alla durata trentennale delle concessioni e alle estumulazioni ordinarie trentennali sui defunti, ma vi è anche un articolo che chiaramente specifica che le concessioni (dopo il 1976) non possono eccedere i 99 anni.*

- *Nel RCPM del 1996 (precedente) le concessioni vengono sempre definite a 30 anni ma viene predisposta la possibilità di effettuare il rinnovo, a scadenza, senza obbligo di estumulazione*

Non ho trovato regolamenti precedenti per capire se, a seguito del D.P.R. nazionale in cui venivano abrogate le concessioni perpetue per i loculi individuali, il nostro Comune avesse per tempo specificato la durata delle proprie concessioni, anche perché all'epoca vigeva ancora il regolamento di polizia mortuaria n.803/1975

Se non sono presenti precedenti delibere che dettano tale limite di tempo, è sufficiente che sia specificato nell'ultimo regolamento anche se non in modo chiaro? Posso in questo caso appellarmi a tale mancanza per fermare l'estumulazione ordinaria del mio avo e far valere una durata di 99 anni della nostra concessione in oggetto, ipotizzando quindi la sua scadenza al 14/12/2078? I regolamenti possono essere retroattivi?

Risposta:

Dal 10 febbraio 1976 (D.P.R. 803/1975) sono vietate le concessioni a tempo indeterminato = esse debbono necessariamente aver durata certa e definita: questo lasso di tempo (l'instaurarsi e la relativa scadenza del rapporto concessorio) è stabilito a monte nel regolamento comunale di polizia mortuaria che è fonte sovraordinata, ed a valle nello stesso regolare atto di concessione, il quale tra le parti contraenti ha valore di legge (anche se non è proprio un normale contratto gestibile in piena autonomia). Il rapporto concessorio per sepolcri privati nei cimiteri

si delinea, infatti, come asimmetrico e volutamente sbilanciato a favore del Comune titolare (*memento semper!*) della funzione cimiteriale e del relativo impianto demaniale. Fatto salvo il generalissimo principio del *tempus regit actum*, quindi la posizione del privato cittadino è salvaguardata da eventuali atti illegittimi della P.A. adottati d'imperio ed unilateralmente, a certe condizioni i regolamenti municipali di polizia mortuaria possono implicare anche qualche forma di retroattività. Tanto per esser chiari: la durata della concessione, quando si tratti di *jura sepulchri* già perfetti ed acquisiti, non può esser modificata se non consensualmente, mentre l'istituto del rinnovo (sempre solo facoltà e mai obbligo per il Comune) ipoteticamente oggi vigente, nel futuro potrebbe anche esser diversamente normato o addirittura abrogato. L'estumulazione d'ufficio, se non per causa patologica, può esser disposta solo alla naturale scadenza della concessione, allo spirare del rapporto concessorio formatosi e perfezionatosi a suo tempo.



M.C. scrive il 30/05/2022 alle 17.37:

Buonasera a tutti, chiedo alla redazione cortesemente un'informazione.

All'interno dell'obitorio ospedaliero c'è una stanza in cui sono allocate le celle frigorifere, in cui sono custodite le salme in attesa di essere consegnate ai familiari.

Quello che mi preme sapere è se tale stanza sia chiusa a chiave per regolamento, e se sì, qual è il regolamento in causa e come posso consultarlo.

Inoltre, vorrei avere informazione in ordine alla procedura che gli impresari funebri devono seguire nel caso in cui si recano in ospedale per prelevare una salma depositata nella cella frigorifera.

Risposta:

La direzione ospedaliera deve varare un proprio regolamento per la gestione del deposito di osservazione/obitorio/servizio mortuario sanitario. Per quest'ultimo (camere ardenti del nosocomio) si veda anche il D.P.R. 14 gennaio 1997, come norma quadro generale.

Debbono sussistere necessariamente ambienti e percorsi separati tra i visitatori ed il personale in servizio.



La stanza delle celle frigorifere è chiusa ed interdotta al pubblico per ovvie ragioni di sicurezza: in quest'ultime, infatti, possono temporaneamente sostare salme "sotto procura" per interessi di giustizia, per le quali non sia ancora stato rilasciato dalla Procura della Repubblica il nulla osta alla celebrazione delle esequie. Questi corpi sono a disposizione, quindi, dell'Autorità Giudiziaria. Se l'accesso fosse libero, per qualche malintenzionato sarebbe sin troppo facile manomettere l'integrità della salma, magari per occultare o distruggere definitivamente eventuali prove di reato al vaglio della Magistratura requirente. Non parliamo poi di qualche squilibrato, in caccia di emozioni forti, come la profanazione dei defunti che si potrebbe furtivamente introdurre nei locali riservati dell'impianto igienico-sanitario. È, pertanto, non solo consentaneo, ma addirittura doveroso chiudere a chiave la sala mortuaria adibita a conservare le salme sotto refrigerazione. Questa struttura complessa è luogo di transito con un proprio registro di... (si perdoni l'empietà del linguaggio!) carico e scarico! I morti possono uscire in due modi: a cassa aperta (allora occorre proprio il feed-back tra chi custodisce le salme, chi le trasporta e chi le riceverà (esempio: la casa funeraria, cioè una camera ardente privata) o a cassa chiusa, per il funerale e la sepoltura o cremazione. Nell'ultimo caso sarà sufficiente prendere visione delle autorizzazioni formate dal Comune di decesso, secondo la normativa speciale vigente per il settore funerario...almeno in Italia (Reg. Stato Civile, Reg. Naz. Polizia Mortuaria, eventuale Legge Regionale ...).



A. scrive il 01/06/2022 alle 19.16:

Gentilissima redazione, la mia famiglia è in possesso fin dai primi del 1900 di una tomba in un piccolo cimitero del veneto.

Qualche anno fa, in previsione di effettuare alcune riduzioni, il mio papà si è recato in Comune per chiedere i moduli e ricevere informazioni a riguardo. La responsabile ha congelato qualsiasi intervento in quanto nella nostra posizione mancava il titolo concessorio; purtroppo, pure noi ne siamo sprovvisti!!!

Dopo varie ricerche, il Comune ha trovato un registro riportante i dati della nostra tomba: anno di

acquisto, la metratura, l'intestazione della tomba ed il richiedente.

Intorno al 1995 sono stati eseguiti lavori di ripristino di tutto il marmo; Quando si richiedono lavori di ristrutturazione non si dovrebbe far riferimento alla concessione?

Passati gli anni e dopo vari colloqui animati, il Segretario Comunale ci offre una transazione (pagare il 50% del costo attuale del terreno – prezzo intero 800 mq) per sanare la mancanza del titolo che non sarà più perpetuo ma di 99 anni. Da parte mia dopo aver letto gran parte dei vs consigli ai lettori, ho verificato senza nulla trovare sia all'archivio di Stato che in Conservatoria (mi consigliano di mettere in mora il Comune perché tenuto a conservare tutti gli atti).

Proverò a chiedere la delibera comunale del tempo, dal momento che ho la data certa dell'assegnazione, ma la vedo dura!

Vi chiedo un consiglio su come proseguire – anche perché il segretario si rifiuta di eseguire ulteriori indagini negli archivi comunali – e se mi convenga un'istruttoria. Posso appellarmi all'Istituto dell'immemorale? Il prefetto può intervenire e/o obbligare il Comune a riprendere le ricerche? Vi ringrazio anticipatamente per gli eventuali consigli.

Risposta:

Veramente lo *jus sepulchri* primario concreta possesso, come spesso ci ricorda la Cassazione.

La soluzione davvero sicura da seguire, a questo punto, sarebbe il costoso accertamento giudiziale della sussistenza della concessione amministrativa da cui sorge, poi, lo stesso diritto di sepolcro, anche senza la presenza agli atti di un regolare atto concessorio.

Il Comune, stante la Sua descrizione dei fatti, non pare collaborare più di tanto.

O si ricompona la questione, che rischia di sfociare in lite giudiziale, in via "politica" con una transazione capace di accontentare tutti e nessuno al tempo stesso (= ragionevole compromesso!) o si deve ricorrere ad altri strumenti dimostrativi, solamente quando e se si sia davvero sicuri sulla fondatezza delle proprie buone ragioni di diritto.

Sia si voglia adire il giudice (via maestra!) o spericolarsi con l'istituto dell'immemorale (da ponderare attentamente, perché non è solo un escamotage,



un trucco interno alla P.A., ma un mezzo potentissimo di “sanatoria” intra moenia, in carenza di titolo nominale) le prove da produrre agli atti delle rispettive istruttorie saranno di fatto sempre le stesse, tra cui appunto il possesso continuato e l'*usus sepulchri nec vi nec clam*. Provi anche a rovistare nei registri cimiteriali, in cui sono (o...dovrebbero) esser annotati l'accoglimento del feretro e la sua destinazione ultima, in camposanto. Non dimentichiamo mai l'art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Reg. Naz. Polizia Mortuaria, nella parte il cui si stabilisce, per ogni sepolcro privato, l'obbligo per il Comune di preventiva verifica dello *jus sepulchri*, altrimenti la tumulazione riuscirebbe – tecnicamente – abusiva.

IN ultima analisi l'immemorabile è sistema sì esperibile, ma solo se disciplinato nel dettaglio dal Comune come procedimento ricognitivo. Dovrebbe esservene menzione esplicita nel regolamento municipale si polizia mortuaria.



A. scrive il 12/06/2022 alle 20.52:

Il 23 maggio sono stati esumati (esumazione ordinaria) i resti mortali di mio padre dal cimitero di Rocca Priora RM). Io e mio fratello abbiamo deciso di farne eseguire la cremazione, per poter poi trasferire l'urna contenente le ceneri al cimitero di Asiago (VI) e tumularla nella tomba in terra ove riposa nostra madre. Il cimitero di Asiago ha concesso la prevista autorizzazione ed è stata eseguita la cremazione dei resti mortali di nostro padre, solo che mio fratello, per motivi di lavoro, ora non può assentarsi per portare l'urna fino ad Asiago e dovrà aspettare le ferie di fine agosto per potersi spostare. Vorrei sapere se l'urna cineraria di mio padre può rimanere a casa di mio fratello fino a fine agosto oppure se debba essere conferita in cimitero a Rocca Priora e se debba essere versata una tassa al Comune di Rocca Priora per i due mesi nei quali l'urna rimarrebbe a casa di mio fratello.

Risposta:

Avete tutti i titoli di trasporto e tumulazione urna. L'autorizzazione al trasporto non ha un termine scritto di eseguibilità, tuttavia è, quasi, diritto non scritto... (tuttavia vigente!) che il trasporto autorizzato con apposito decreto comunale sia immedia-

tamente eseguito, o comunque, nel più breve tempo possibile. I più pignoli (tra noi burocrati del post mortem) chiedono addirittura di specificare l'ora di partenza e di presunto arrivo al cimitero di destinazione ultima.

È molto più semplice (marche da bollo a parte!) richiedere sempre per le medesime ceneri una nuova autorizzazione di trasporto urna cineraria, magari variando avvedutamente il titolare ultimo di questo decreto comunale, ossia l'incaricato del trasporto stesso.

Detto diversamente: sarà bene individuare nel decreto di trasporto qualche familiare (un corriere? Un'impresa funebre all'uopo incaricata?) non impossibilitato, da cause di forza maggiore, dal luogo al trasferimento effettivo delle ceneri.

L'uso della camera mortuaria cimiteriale, non per fini istituzionali (= defunti, quale ne siano le trasformazioni di stato, in “transito”, per ragioni tecniche), specie se dipende da un ritardo, ancorché involontario, è e dovrebbe esser a titolo oneroso, altri, forse più rettamente vedono nella struttura della: “camera mortuaria cimiteriale”, un servizio necroscopico-cimiteriale minimo e quindi assicurato in forma gratuita dalla Legge, la cui funzione edittale è proprio l'accoglimento, (purché temporaneo) di quei defunti per cui non si sia ancora potuto provvedere ad una stabile sistemazione, grazie ad una definitiva sepoltura.



M. scrive il 17/06/2022 h 12.31:

Esiste qualche chiarimento normativo che equipari quanto specificato nell'art. 84 del D.P.R. 285/90 per le estumulazioni?

“84. 1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati...”

Per esempio l'art 89 scrive: *“1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.”*

Non è che sia possibile estumulare, nel senso più completo, cioè togliere dal loculo ma anche dal cofano così da diventare resto mortale, anche nei mesi estivi enunciati nell'art. 84?



Risposta:

Si ritiene questa impostazione, non corretta per diverse ragioni sia di diritto sia prettamente operative.

L'art. 88 regola la semplice "traslazione", l'art. 87, invece disciplina l'estumulazione finalizzata alla ricognizione sullo stato del resto mortale, sino alla possibile raccolta delle ossa in cassetta ossario, o l'invio dell'inconsunto ad altra destinazione.

L'art. 87 – detto impropriamente e con qualche

forzatura – dispone in tema di estumulazione "ORDINARIA". Quella, appunto dove si apre la bara. Può avvenire in qualunque momento dell'anno, anzi il giorno dopo, e d'ufficio, la scadenza della concessione.

Bisogna capirsi: lavorare in cimitero comporta tempi e programmazione, sarebbe opportuno normare nel dettaglio con ordinanza sindacale, semmai le questioni di dettaglio, come appunto la tempistica ed il calendario delle operazioni cimiteriali.

La scelta cimiteriale che rispetta l'ambiente

Filtro ARGEMA per Loculi Aerati

- *Riduce i tempi di mineralizzazione*
- *Elimina la fuoriuscita di odori sgradevoli*
- *Riduce la durata delle Concessioni Cimiteriali*



*Omologato secondo la norma
AFNOR NF P98-049
Certificazione n. FG/MG/DC/15-190*



argema s.r.l. Ferrara (FE) - Tel. 0532.1916244 Mail: info@argema.net Sito web: www.argema.net



Documentazione

Massime di giurisprudenza



a cura di Sereno Scolaro

I testi integrali delle sentenze citate sono reperibili, per i soli abbonati, nel sito www.funerali.org per il download e la stampa

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO

Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., 17 dicembre 2021

Le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell'opera pubblica, sia se non collegate all'esecuzione di un'opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo; resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l'amministrazione, sia pure successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adottati atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti (v. Cass., Sez. Un., 18/12/2018, n. 32728).

A norma dell'art. 386 c.p.c. la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e il relativo riparto

tra giudice ordinario e amministrativo avviene non già in base al criterio della c.d. prospettazione bensì alla stregua del petitum sostanziale, da identificarsi soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo in particolare ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata, dovendo il giudice indagare sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge.

Trova pertanto applicazione il principio consolidato in base al quale in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici (ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge) la giurisdizione del giudice ordinario riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti.



ATTIVITÀ FUNEBRE

TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 2 agosto 2022, n. 10884 Attività funebre

La competenza comunale ad emanare il regolamento per l'apertura e gestione di sale del commiato deriverebbe dagli artt. 114 co. 2, 117 co.6 e 118 Cost.; dall'art. 3 D.L. n. 138/2011 (convertito in L. n. n. 148/2011); dall'art. 1 D.L. n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012), essendosi questo limitato ad adeguare il proprio ordinamento al principio di liberalizzazione previsto dalle norme richiamate.

La Consulta rileva che "la fase amministrativa che ad essa accede costituisce una – sia pur importante – parentesi puntualmente delimitata nei modi e nei tempi. Una dilatazione temporale dei poteri di verifica, per di più con modalità indeterminate, comporterebbe, invece, quel recupero dell'istituto all'area amministrativa tradizionale, che il legislatore ha inteso inequivocabilmente escludere. Le verifiche cui è chiamata l'amministrazione ai sensi del comma 6-ter sono dunque quelle già puntualmente disciplinate dall'art. 19, da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA (commi 3 e 6-bis), e poi entro i successivi diciotto mesi (comma 4, che rinvia all'art. 21-novies). Decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell'amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo. Questi, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretenso all'esercizio del controllo amministrativo, e quindi, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche l'interesse si estingue. Questa conclusione, che, oltre che piana, è necessitata, non può essere messa in discussione dal timore del rimettente che ne derivi un vulnus alla situazione giuridica soggettiva del terzo. Il problema indubbiamente esiste, ma trascende la norma impugnata".

Il Comune non potrebbe emanare regolamenti in assenza di esercizio della potestà legislativa regionale (in sede di competenza esclusiva, ex artt. 117 commi II e IV Cost. che la Regione Lazio non ha ancora esercitato), nell'attuale assetto delineato dalla Costituzione (art. 117, comma 6 ed art. 118, comma 1 e 2 Cost, nonché art. 4 della l. n. 131/2003), in considerazione dell'art. 13 del TUEL (che attribuisce al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla

comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze") ed in forza del principio di sussidiarietà, fino a quando la Regione non esercita – nelle materie ad essa attribuite – le proprie funzioni legislative, il Comune può disciplinare con propri regolamenti la materia, fermo restando il loro adeguamento alla legislazione una volta emanata (per una fattispecie simile, si veda Consiglio di Stato, sez. V, 16/08/2010, n. 5714, in ordine ad una fattispecie regolatoria di orari di apertura "della sala del commiato" ricondotti "al più ampio potere autorizzatorio dell'ente locale sulla disciplina e sull'esercizio dei pubblici servizi" dove si precisa che "in assenza dell'espressa disciplina regionale per la gestione delle sale del commiato la cui emanazione era prevista dall'art. 10 n. 1, lett. b), l. reg. n. 22/2003, trova applicazione il principio di sussidiarietà, che, nella specie, attribuisce al Comune la facoltà di regolamentare lo svolgimento dei pubblici servizi anche per ciò che attiene agli orari di apertura contenuta nell'art. 50 d.lg. n. 267 del 2000").

Non essendo esercitata la funzione legislativa regionale in materia, trova ancora applicazione il Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che non contempla strutture o locali per uso funebre (come la "sala del commiato") salvi i soli "depositi di osservazione ed obitori" (artt. 12, 13 e 14). Pertanto, la relativa materia esulerebbe dalle attribuzioni del Comune, come definite dal d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, e, per questo, dalla sua stessa potestà regolamentare, ai sensi dell'art. 117, comma 6, secondo periodo Cost.

Invero, tenuto conto dell'inclusione della materia nell'ambito della legislazione regionale e dei poteri di regolamento del Comune che, secondo il principio di sussidiarietà, consentono all'Ente Locale di intervenire nell'assenza dell'esercizio della funzione legislativa della Regione e fino ad esso, la mancata previsione di strutture come la "sala del commiato" nel D.P.R. 285/1990 non osta a che – di fronte ad un insorgere di prassi e pratiche commerciali di servizi funebri che le includano nelle offerte al pubblico – il Comune ne regolamenti l'apertura avvalendosi della disciplina generale di cui al d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.



TAR Campania, Napoli, Sez. I, 25 gennaio 2022, n. 496 Attività funebre

Il Collegio rileva che la giurisprudenza amministrativa consolidata ha già evidenziato che l'interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.

Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR per la Campania, n. 3195/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011).

L'Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia ben può verificarsi un'influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza.

TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 4 gennaio 2022, n. 12 Attività funebre

Nei procedimenti amministrativi, un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce (quali, ad esempio, una preclusione o una decadenza). Ove manchi un'espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell'inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell'interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi

ordinatorio (cfr. sul punto, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718; Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 10). Del resto, la fissazione di un termine evidentemente acceleratorio per l'adempimento del privato è evidentemente posto sia nell'interesse di quest'ultimo, sia nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione ad adottare il provvedimento conclusivo nella piena cognizione degli elementi da esaminare e valutare.

Corte di Cassazione, Sez. V Civ., 20 dicembre 2021, Ordinanza n. 40726 Attività funebre

Si deve escludere che la predisposizione dei "ricordini" del defunto, commissionati dai parenti del defunto e delle incisioni sulle lapidi, fra l'altro successive alla avvenuta tumulazione, possano rientrare fra le prestazioni proprie dei servizi funerari.

Se la formulazione dell'art. 10 punto 27 del D.P.R. 633 del 1972 riduce espressamente la possibilità di fare rientrare nella esenzione prestazioni diverse da quelle proprie, è evidente che ciò esclude anche la possibilità di una interpretazione che includa fra le prestazioni accessorie quelle che il legislatore ha voluto escludere espressamente da quelle principali, che sono state normativamente limitate a quelle "proprie".

I punti cardine per valutare l'accessorietà di una operazione restano sempre: 1) il concetto di "funzionalità necessaria" o "nesso di causalità necessaria" (la prestazione che si ritiene accessoria deve assumere una posizione subordinata rispetto a quella principale e non può prescindere dall'esistenza di quest'ultima); 2) la definizione di prestazioni accessorie come atti posti in essere per integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale; 3) la convergenza di tutte le prestazioni considerate nella direzione della realizzazione di un unico obiettivo; 4) la necessità che le cessioni o prestazioni accessorie, per essere considerate tali, devono essere effettuate direttamente dal cedente ovvero per suo conto e a sue spese e cioè situazioni non assimilabili in alcun modo a quelle oggetto del presente giudizio in cui la fornitura di "ricordini" e la successiva predisposizione di epigrafi sulle lapidi non aveva funzione integrativa di quella propria delle pompe funebri.

La prestazione accessoria deve formare un tutt'uno con l'operazione principale. Infine, sono considerate accessorie solo le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l'operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale.



CONCESSIONI CIMITERIALI

TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 3 marzo 2022, n. 365

La giurisprudenza amministrativa chiarisce che "L'interesse pubblico all'eliminazione, ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell'interessato, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo, non potendo l'interessato vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l'induzione in errore dell'amministrazione procedente" (T.A.R., Salerno, sez. II, 05/01/2021, n. 18).

Corte di Cassazione, Sez. II Civ., 11 febbraio 2022, Ordinanza n. 4469

Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto "inter vivos" o "mortis causa", come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare -tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo "iure proprio" sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, "iure sanguinis" e non "iure successionis", e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o "mortis causa", imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa">> (Cass., Sez. U, n. 17122 del 28 giugno 2018).

Deve affermarsi, quindi, che, in tema di: sepolcro gentilizio, la legittimazione ad agire per ottenere la liberazione dei loculi indebitamente occupati da soggetti privi del diritto ad essere ivi seppelliti spetta a coloro ai quali tale diritto sia attribuito dal fondatore e non all'erede di quest'ultimo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 7 febbraio 2022, n. 279

Il diritto di sepolcro consiste in una pluralità di diritti soggettivi che hanno contenuto diverso.

Esso, infatti non è formato dal solo diritto primario al sepolcro, che consiste nel diritto di essere seppelliti (jus sepulchri) o di seppellire altri in un dato sepolcro (jus inferendi mortuum in sepulchrum), che nel caso di specie i ricorrenti non hanno esercitato, non avendo richiesto la tumulazione di una salma; in particolare esso consta anche del diritto secondario di sepolcro, rappresentato dalla facoltà, spettante a chiunque sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedere per il compimento degli atti di pietas e di opporsi ad ogni atto che costituisca violazione e comunque forma di oltraggio a quella tomba.

Si tratta di un diritto personalissimo, che spetta agli eredi dei defunti ivi tumulati a qualsiasi titolo, e che consiste primariamente nella conservazione del luogo di conservazione dei resti e di essere primariamente avvertiti dello spostamento delle salme per esigenze connesse all'utilizzo del cimitero.

Esiste poi il diritto al sepolcro in senso stretto o diritto sul manufatto e sui materiali che lo compongono, avente ad oggetto l'edificio sepolcrale e gli eventuali accessori ed il diritto alla intestazione del sepolcro (c.d. ius nomini sepulchri), rappresentato dal diritto di apporre il proprio nome sul sepolcro da parte del fondatore e di tutti gli aventi diritto tumulati nel sepolcro stesso.

TAR Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2022, n. 64

Non vi è violazione del D.P.R. 285/1990, né del Regolamento di Polizia mortuaria vigente nel Comune di Rutigliano, poiché tali disposizioni non vietano espressamente la concessione di suoli cimiteriali mediante procedura di evidenza pubblica. Se anche la vietassero, tali disposizioni dovrebbero essere disattese e disapplicate poiché entrerebbero in contrasto con i principi euro-unitari che impongono l'evidenza pubblica anche per la concessione dei beni pubblici, mediante ricorso a procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti (cfr., ex multis, Cons. Stato, 17 maggio 2011, n. 3250; idem, sez. VI, 22 marzo 2011, n. 1747; idem, sez. V, 13 febbraio 2013, n. 873; T.a.r. Lombardia Milano sez. IV 26 settembre 2014 n. 2401; T.a.r. Campania, Napoli, VII, 9 luglio 2009, n. 3828).



CREMATORI

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 21 aprile 2022, n. 2767

Il Consiglio di Stato ha valutato illegittima la lex specialis contravvenente “all’indefettibile obbligo di indicare l’intero valore della concessione, che ha parametrato sul solo importo dei lavori di realizzazione del tempio crematorio, tralasciando tutti gli incassi conseguenti alla cremazione dei defunti per la durata dell’affidamento”.

Invero, allorché sia controverso il perimetro della sentenza giudiziale che l’Amministrazione deve eseguire, spetta al Giudice dell’ottemperanza accertare gli effetti scaturenti dalla statuizione e valutare se la P.A. vi si sia attenuta oppure abbia adottato atti in violazione od elusione di essa.

Quando l’amministrazione rinnova l’esercizio delle sue funzioni dopo l’annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l’interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall’amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell’ottemperanza, lamentando la violazione o la elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione; il giudice dell’ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisorii; [...] spetta al giudice dell’ottemperanza, indipendentemente dalla esplicita impugnazione degli stessi, stante l’ampio potere (di merito) rimesso al giudice dell’esecuzione, di valutare se questi ultimi siano stati adottati in elusione ovvero in violazione di giudicato, posto che la loro eventuale nullità deve essere scrutinata ex officio dal giudice dell’esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 10/9/2020 n. 5425).

Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 gennaio 2022, n. 14

Il Sindaco di Civitavecchia ha espresso il proprio parere richiamandosi agli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265. La prima delle norme citate prevede in generale al comma 6 che chiunque intenda attivare un’industria insalubre di prima o di seconda classe, così come definita nell’elenco allegato alla legge, ne debba dare preventivo avviso al Sindaco, il quale nell’interesse della salute pubblica può vietare l’attivazione stessa ovvero

“subordinarla a determinate cautele”. La seconda delle norme citate prevede poi che il Sindaco prescrive “le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo” che possa derivare da “vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche”.

Ciò posto, il Sindaco ha ritenuto di esprimersi in primo luogo ritenuto che l’impianto in questione sia assimilabile agli “inceneritori”, che sono industrie insalubri di prima classe, in base alla parte prima, lettera C n. 14 dell’elenco relativo di cui si è detto, così come approvato dal D.M. Sanità 5 settembre 1994.

Inoltre, il Sindaco ha dato atto che non risulta emanato il decreto interministeriale previsto dalla l. 30 marzo 2001 n.130, che com’è noto ha reso legale nel nostro Paese la pratica della cremazione, e all’art. 8 ha appunto previsto che “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione”. La norma però è tuttora inattuata, e quindi ha lasciato un vuoto normativo in particolare quanto alla disciplina delle emissioni in atmosfera, vuoto che il Sindaco ha ritenuto di colmare esercitando la propria competenza ai sensi del T.U. 1265/1934.

Appare quindi legittimo che il vuoto di prescrizioni creato dalla non attuazione della l. 130/2001 sul punto venga colmato con il ricorso alla normativa generale del T.U., tenuto presente che dall’art. 8 della l. 130/2001 stessa emerge inequivocabile la volontà del legislatore nel senso che la materia venisse disciplinata. La competenza del Sindaco si deve quindi ritenere legittimamente esercitata.

Le prescrizioni stesse consistono in sintesi nella necessità di monitorare periodicamente gli scarichi nell’atmosfera conservando per un dato periodo le relative registrazioni degli esiti e nella limitazione dell’attività dell’impianto a dodici ore giornaliere, con un numero di cremazioni non superiore a quello che la stessa società gerente ha indicato nel proprio piano economico finanziario.



DIRITTO DI SEPOLCRO

TAR Basilicata, Sez. I, 13 aprile 2022, n. 297

L'art. 21 bis L. n. 241/1990, nel primo periodo, stabilisce che "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile", specificando nel secondo periodo che l'Amministrazione può utilizzare le forme della pubblicità, "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa".

Va accolta la censura nei confronti dell'art. 60, comma 4, del Regolamento di Polizia Mortuaria, con la quale è stato dedotto il vizio dell'eccesso di potere per illogicità, in quanto, come sopra già detto, l'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Del. C.C. n. 10 del 12.6.2013, con il quale sono state "dichiarate scadute tutte le concessioni rilasciate in data antecedente al 31.12.1913", è stato annullato da questo Tribunale con Sentenza n. 585 del 28.8.2018; mentre può essere assorbita la censura, relativa all'eccesso di potere per disparità di trattamento, riferita alla contestuale previsione della trasmissibilità delle concessioni cimiteriali a tempo determinato, anche perché non possono essere messe sullo stesso piano le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato.

TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 28 marzo 2022, n. 284

Il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285 sancisce all'art. 93 che "il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro". Il comma successivo dispone che "Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali".

Ai sensi del regolamento comunale (art. 90) le contestazioni che investono un servizio o una concessione giustificano la sospensione di ogni decisione qualora sfocino in una vertenza formale. In altri termini, le liti affiorate sulla gestione di una tomba di famiglia regolata dall'atto concessorio legittimano la conservazione dello status quo ove si siano tradotte in una controversia giudiziale.

Il Comune non si sottrae all'esercizio dei suoi poteri, ma soprassiede temporaneamente da ogni statuizione in attesa della pronuncia del giudice su una questione dibattuta.

Anche se il diritto alla sepoltura in una tomba di famiglia si distingue da quello relativo al sepolcro ereditario e le uniche istanze di trasferimento sono quelle presentate dalla ricorrente e controinteressata, la vertenza è in corso e investe la corretta interpretazione della volontà del fondatore, dalla quale discende la legittimità della sepoltura dei discendenti collaterali. Il principio della premorienza deve essere coniugato con la reale volontà del fondatore.

Il fondatore, mentre era in vita, può disporre per l'utilizzo dei soggetti individuati in virtù della sua ampia facoltà di determinazione. L'art. 93 del regolamento statale non definisce il "familiare", per la cui nozione occorre rifarsi alle disposizioni civilistiche sulla parentela e sulla successione ereditaria legittima, potendo inglobare i parenti fino al sesto grado, oltre che i coniugi e i conviventi more uxorio. Nel caso di sepolcro familiare la titolarità dello jus sepulcri spetta ai componenti della famiglia del fondatore legati al medesimo jure sanguinis, salvo che il fondatore non abbia diversamente disposto. Come ha sottolineato su quest'ultimo punto la Corte di Cassazione, sez. II civile – 19/7/2016 n. 14749, "la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa la "famiglia" ai fini della titolarità di tale diritto. Poiché, come si è detto, la titolarità dello jus sepulcri in ordine ad una tomba gentilizia, quale diritto primario di essere seppellito o di collocare le salme in un sepolcro familiare, determina una comunione indivisibile in virtù del mero rapporto consanguineo (Cass. 532/1979), il diritto non è più disponibile neppure da parte del fondatore, una volta



costituito con l'atto di fondazione il diritto a favore dei familiari".

Nel sepolcro gentilizio o familiare lo "ius sepulchri" ossia il diritto alla tumulazione (autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono) << ... è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo "iure proprio" sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle

regole consuetudinarie, "iure sanguinis" e non "iure successionis", e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o "mortis causa", imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa" (Cass., Sez. U., n. 17122 del 28 giugno 2018).

ZONA DI RISPETTO

Consiglio di Stato, Sez. III, 1° agosto 2022, n. 6744

La possibilità di costruire, in deroga alla fascia di rispetto, previo parere dell'autorità sanitaria, riguarda solo la zona che si estende per 150 metri ed inizia dai 50 metri dal cimitero, assolutamente inedificabili, sino al limite dei 200 metri.

Solo per gli interventi edilizi che insistono oltre i 50 metri e sino al limite dei 200 può essere prevista, come detto, una deroga affidata ad un previo parere dell'organo sanitario che ha valenza tecnico discrezionale, in questo caso censurabile dal giudice amministrativo solo per macroscopiche, evidenti e palesi contraddizioni logico normative.

Il limite dei 50 metri è assolutamente inderogabile, ai sensi dell'art. 388, commi quarto e quinto, del R.D. 1265 del 1934.

Se infatti la zona di rispetto non è ulteriormente riducibile al di sotto della distanza minima di 50 metri per la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti (comma quarto) a condizioni, peraltro, particolarmente rigorose fissate dallo stesso art. 388, specularmente dall'altro versante, e si direbbe a maggior ragione, non lo è – e non può esserlo – per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, rispondendo detto limite minimo alla medesima ragione – che vale ed è "equidistante", evidentemente, sia per il cimitero, per un lato, che per l'opera pubblica, dall'altro – e, cioè, quella di garantire uno spatium minimo, anzitutto per ragioni igienico-sanitarie, tra l'area cimiteriale e l'insieme degli edifici o, comunque, altri manufatti che siano indice, e ricetto, di presenza antropica nelle immediate vicinanze al cimitero.

Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici.

Esso ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico-sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

Il vincolo, d'indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica e si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 1° dicembre 2020, n. 7617, Cons. St., sez. VI, 20 luglio 2021, n. 5458).

Ne segue che la fascia di rispetto dei 50 metri è inderogabile anche per la realizzazione dell'opera pubblica, di cui è causa, correlata all'edificazione di opere complementari rispetto ai servizi cimiteriali.



Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 marzo 2022, n. 1513

L'esistenza del vincolo cimiteriale nell'area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo comporta l'inedificabilità assoluta ed impedisce il rilascio della concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera d), della legge n. 47 del 1985, senza che sia necessario compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori oggetto di tutela.

In particolare, il vincolo cimiteriale prescritto dall'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, determina un regime di inedificabilità legale, integrando una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con il perimetro dell'area cimiteriale;

Il vincolo, in ragione del suo carattere assoluto, non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale;

La natura assoluta del vincolo di inedificabilità gravante sulle fasce di rispetto cimiteriale è stata confermata dall'art. 57 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il quale, al comma 3, ha ribadito il divieto di «costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti»;

La deroga recata dal comma 4 del medesimo art. 57 – secondo cui «[n]ell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni» – è espressamente riferita al mero ampliamento dei cimiteri esistenti e, dunque, non può essere intesa come costituiva in capo al privato di una facoltà di edificare in deroga alla fascia di rispetto di duecento metri prescritta dall'art. 338, comma 1, del regio decreto n. 1265 del 1934.

Consiglio di Stato, Sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1076

La realizzazione del campo di inumazione disposta con gli atti impugnati non si configura come costruzione di un nuovo cimitero ovvero suo ampliamento, il che esclude la competenza del Consiglio comunale.

Si tratta infatti solo dell'utilizzazione di un'area interna al perimetro del cimitero stesso rispetto al quale non può quindi darsi alcun problema di violazione della c.d. fascia di rispetto.

Non si esercita in concreto alcun potere di ampliamento del cimitero né una modifica dei suoi confini (ma solo la realizzazione di un campo di inumazione all'interno delle mura perimetrali in ragione di una rilevata emergenza igienico-sanitaria), che rientra nella residuale competenza dell'organo giuntale ai sensi degli artt. 42 e 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 8 febbraio 2022, n. 1478

L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 28 della Legge 1° agosto 2002, n. 166, recita: "Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari".

La mera lettura della norma consente di affermare che la possibilità di costruire, in deroga alla fascia di rispetto, previo parere dell'autorità sanitaria, riguarda solo la zona che si estende per 150 metri ed inizia dai 50 metri dal cimitero, assolutamente inedificabili, sino al limite dei 200 metri.



TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 gennaio 2022, n. 16

È dirimente osservare che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, non può produrre effetti anche con riferimento alle opere edilizie private: infatti, la deroga (eccezionale e di stretta interpretazione) è limitata ai soli interventi pubblici o aventi rilevanza pubblica e destinati a soddisfare interessi pubblici, sicché non presidia interessi privati e opera in relazione a specifiche domande edificatorie, nel senso che l'autorizzazione eventualmente rilasciata è frutto di una valutazione caso per caso e non può costituire la base legale di un'autorizzazione a costruire in futuro nella fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Terza, cit., 8 luglio 2019, n. 1048).

La circostanza che l'abuso sia anche oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo penale non

rileva sul piano della legittimità dell'ingiunzione di demolizione, in quanto non incidente su alcuno dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Amministrazione. Il provvedimento di sequestro di cui all'art. 321 c.p.p. è invero finalizzato a impedire l'ulteriore protrazione del reato e non preclude affatto l'ottemperanza all'ordine di ripristino adottato in via amministrativa, la quale deve quindi considerarsi sempre possibile, previa espressa autorizzazione del giudice penale competente. Non può dunque configurarsi alcuna impossibilità giuridica dell'ottemperanza, giacché la parte colpita dall'ingiunzione, siccome tenuta a eseguire l'ordine amministrativo, ha l'onere di richiedere tempestivamente il dissequestro del manufatto finalizzato all'esecuzione dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.





www.argema.net

PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FUNEBRI E CIMITERIALI

LASTRE

Lastra di chiusura loculi
in fibra di cemento
Dimensioni: cm 80x80x0,8sp



KIT PER LOCULI AERATI

Vaschetta Sottovas
per la raccolta dei liquami
Dimensioni: cm 210x63,5x5,5h

Thanos Fungel
polvere assorbente a
base enzimatica per
il trattamento dei
liquami organici

Filtro Argema
omologato secondo
la norma francese
AFNOR NFP-98-049
per il trattamento dei gas



Cemsac-Rec

impermeabili per recupero e trasporto
Dimensioni: cm 215x90
Portata: kg 150



SACCHI RECUPERO

Cemsac-Ny

impermeabili per recupero e trasporto
Dimensioni: cm 230x90
Portata: kg 150



SACCHI BIODEGRADABILI

Biocap
impermeabili e compostabili al 100%
per trasporto e cremazione
Dimensioni: cm 230x90
spessore μm 75



CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
info@argema.net • 333-2704333

Approfondimenti

Impianti di cremazione ecosostenibili

di Fabrizio Giust

Premessa generale

Il settore degli impianti crematori e della cremazione in generale, come altri settori della nostra Società, è impegnato da molti anni a ridurre l'impatto ambientale.

Una delle principali aree di attività volte a ridurre tale impatto è relativa alla fonte energetica utilizzata come combustibile per alimentare gli impianti di cremazione.

È questa un'area che è necessario seguire con attenzione negli anni per valutare la disponibilità di nuove fonti di energia.

Seppure i crematori in Italia rappresentino una quantità marginale delle emissioni complessive da impianti di combustione alcuni interrogativi vanno posti.

La pratica della cremazione è infatti sensibilmente aumentata in Italia negli ultimi anni con un valore per il 2020 di 247.840 cremazioni (escludendo i resti mortali) realizzate in 87 crematori sparsi sul territorio nazionale con circa 200 linee di cremazione installate (fonte: Utilitalia SEFIT).

Tali dati hanno soppiantato le più accurate previsioni formulate da qualificati esperti del settore che stimavano di raggiungere le 200.000 cremazioni entro il 2050. I motivi della crescita della cremazione sono molteplici con implicazioni di carattere culturale, sociale ed economico.

I recenti accadimenti sanitari e geopolitici hanno determinato un cambio di paradigma nell'impostazione delle strategie economiche, sociali e ambientali a livello globale e nazionale; si è passati da una globalizzazione con una condivisione di materie prime e servizi ad un contesto di una drastica necessità di inversione delle strategie nazionali volte al perseguimento dell'equilibrio e dell'autonomia della propria struttura energetica e socioeconomica.

Ad una nuova strategia politica ed economica nazionale si associano altri due aspetti generali cogenti: la necessità, a livello globale, di contrastare il cambiamento climatico e l'assoluta necessità dell'Italia

di incrementare il contributo delle energie rinnovabili nel mix di fabbisogno energetico nonché di ridurre contestualmente le forniture di metano dall'estero, in particolare dal metano russo.

In quest'ultimo ambito il contributo potenziale del fotovoltaico è fondamentale in ragione anche degli elevati valori di irraggiamento solare che caratterizzano il territorio nazionale e che costituiscono una vera e propria risorsa energetica.

Lo scenario prospettato è stato previsto, oltre un decennio fa, dall'economista Jeremy Rifkin ed esposto in alcuni testi divulgativi e di formazione.

Nel 2020 le energie rinnovabili, fotovoltaico ed eolico, sono cresciute ad un ritmo sostenuto; secondo un nuovo rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia; tale espansione è destinata ad aumentare anche nei prossimi anni, soprattutto in ragione della situazione improvvisa contingente.


La nuova capacità elettrica rinnovabile nel 2020, con 280 gigawatt, ha segnato un + 45% rispetto al 2019. Nel prossimo futuro a partire dal 2022, malgrado un sensibile incremento dei costi delle materie prime non comparabile, però, all'incremento dei costi dei vettori energetici, avremo un forte incremento delle energie rinnovabili in particolare il fotovoltaico.

Considerato tutto quanto sopra riportato, tutte le attività sul territorio, indipendentemente dal loro codice NACE (Nomenclatura delle Attività Economiche nella Comunità Europea), sono indotte a intercettare le opportunità tecniche ed economiche delle fonti rinnovabili per alimentare energeticamente i propri fabbisogni elettrici.

Il futuro è già tracciato: gli impianti energetici per la produzione di beni e servizi saranno sempre meno alimentati da fonti fossili, sostituiti dalle fonti rinnovabili a basso costo di produzione.

Considerazione assolutamente necessaria per il successo della transizione energetica è lo snellimento delle procedure burocratiche ed evitare di remunerare l'energia elettrica prodotta in esubero, rispetto





ai propri fabbisogni, a valori estremamente bassi che implicano la non convenienza degli imprenditori ad assumere il ruolo di “Prosumers” secondo lo schema qualitativo sopra riportato.

Il triangolo rosso riporta sui tre assi lo stato attuale della attività generica in termini di “impatti”: costo dei vettori energetici, di consumo di energie fossili e di emissioni di CO₂, mentre lo stato successivo a seguito della transizione energetica dovuta all’installazione di un impianto fotovoltaico è rappresentato in verde e costituisce le nuove “virtuosità”.

I nuovi criteri progettuali devono tendere non solo all’annullamento degli impatti ma a rendere disponibili al territorio delle virtuosità atte a indurre una riduzione degli impatti complessivi del territorio dovute a quelle attività che non sono in grado di efficientare i propri impianti.

L’attività crematoria è una di queste attività coinvolte dalla transizione energetica.

Una nuova sfida, pertanto, si prospetta nel prossimo futuro per il settore della cremazione considerando l’orientamento a livello Europeo alla riduzione entro il 2035 delle emissioni di CO₂ ed un conseguente drastico taglio nell’utilizzo di combustibili fossili.

Gli impianti di cremazione sono infrastrutture di servizio che hanno una vita utile di 20-30 anni; per tale ragione la scelta della tipologia di impianto deve intercettare lo sviluppo tecnologico e soprattutto il progressivo processo di decarbonizzazione previsto nel prossimo futuro.

Nel lungo periodo è ipotizzabile pensare che si passerà dagli attuali crematori alimentati a metano a crematori alimentati da biocombustibili o elettricamente da

fonti rinnovabili, in particolare con il fotovoltaico affiancato da accumulatori elettrici.

A livello Europeo e Nazionale, vista la situazione contingente, per molte attività, sarà necessario ricorrere alle fonti rinnovabili per coprire i fabbisogni energetici e tendere a immettere nella rete nazionale i surplus di energia elettrica prodotta, incentivare le immissioni di energie elettriche rinnovabili rispetto ai propri fabbisogni, che di fatto, porteranno le attività ad avere un contributo

per evitare l’uso di fonti fossili e di ottenere un certo reddito dalla vendita di energia elettrica alla rete Nazionale; in termini tecnici diventare dei Prosumers, non più e non solo dei Consumers.

Evoluzione ecologica e aspetti gestionali dei crematori

Negli anni 80 e 90 diversi impianti di cremazione elettrici di prima generazione erano in funzione nel nostro Paese in città importanti come Milano, Como, Varese e altre città del Nord Italia. Gli elevati costi energetici, gli alti costi di manutenzione, la scarsa flessibilità di utilizzo e le nuove normative ambientali hanno portato quelle Amministrazione a convertire gli impianti verso la più flessibile e più economica soluzione di impianti alimentati a gas metano che sono diventati prevalenti in tutto il territorio nazionale con l’eccezione di alcuni rari casi di alimentazione a gasolio o a GPL o a GNL dovuta principalmente a ragioni di approvvigionamento e mancanza di una rete gas capillare.

Negli ultimi 5 anni in Europa alcuni produttori di impianti hanno sviluppato e proposto forni elettrici di seconda generazione che vengono considerati in grado di superare le problematiche principali che erano proprie dei primi forni elettrici anni 80-90 e la recente crisi negli approvvigionamenti di gas metano. Una nuova sfida si prospetta nel prossimo futuro per il settore della cremazione considerando la recente crisi geo-politica e l’orientamento a livello Europeo alla riduzione entro il 2035 delle emissioni di CO₂ ed un conseguente drastico taglio nell’utilizzo di combustibili fossili, in particolare il metano.



Come detto, essendo gli impianti di cremazione infrastrutture di servizio ai cittadini con una vita utile di 20 -30 anni, la scelta della tipologia di impianto da parte dei Gestori di impianti e delle Pubbliche Amministrazioni deve tener conto di alcuni fattori fondamentali quali:

- lo sviluppo tecnologico nei processi e nelle ottimizzazioni impiantistiche;
- la maggiore penetrazione nella produzione di energia elettrica rinnovabile (fotovoltaico);
- la necessità di un progressivo processo di decarbonizzazione previsto nel prossimo futuro.

Nel futuro è prevista un rapido incremento nella installazione di templi crematori e delle linee di cremazione in ragione dei minori impatti ambientali, economici e sociali a fronte sempre di una maggiore richiesta di detto servizio.

Le future progettazioni impiantistiche nel settore della cremazione saranno necessariamente improntate al raggiungimento di tre obiettivi primari:

1. Evitare consumi di energie improduttive;
2. Recuperare le energie altrimenti disperse;
3. Ricorso alle fonti rinnovabili;

Non c'è dubbio che un forno crematorio alimentato a gas metano dotato delle migliori tecnologie disponibili, ben progettato, adeguatamente controllato e ben gestito può ampiamente soddisfare gli standard di emissione, operando a 850°C di temperatura nella zona di combustione secondaria e questo è stato ampiamente dimostrato nella pratica.

Ma quali sono gli accorgimenti principali che un buon Gestore dovrebbe sempre aver cura di mettere in atto? Per i crematori sono rilevanti le attività di manutenzione preventiva per mantenere inalterata nel tempo l'efficienza di funzionamento dei componenti dell'impianto. Il concetto di manutenzione preventiva fa ancora fatica ad essere completamente compreso da molti Gestori volti più a porre attenzione alla riduzione dei costi che all'efficienza dell'impianto. Manutenzione preventiva significa essenzialmente controllare che il corretto rapporto aria/combustibile nel processo di combustione sia mantenuto per poter ridurre i consumi di combustibile ausiliario e i tempi operativi, assicurando allo stesso tempo il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera imposti dalle Autorità Locali. Ad oggi sono disponibili sul mercato strumentazioni di controllo dell'ossigeno molto reattive ed efficienti in grado di regolare con precisione l'immissione di aria di ossidazione in camera secondaria. L'ossigeno infatti

deve essere mantenuto al livello più basso possibile (>6%) in quanto più basso è il contenuto di ossigeno in camera secondaria minori sono le perdite di calore al camino.

Il sistema di controllo ed il software dell'impianto di cremazione in generale devono utilizzare il feedback che proviene da tutte le informazioni di monitoraggio per un controllo stretto ed efficiente di tutti i parametri. I bruciatori a gas devono modulare correttamente per mantenere uno stretto controllo delle temperature nel forno crematorio, riducendo la frequenza di accensione e spegnimento e prevenendo inutili superamenti dei setpoint di controllo della temperatura, risparmiando combustibile e uniformando il funzionamento.

Da un punto di vista operativo gli impianti di cremazione dovrebbero funzionare il più a lungo possibile nell'arco della giornata, per ridurre il consumo di carburante di supporto. L'efficienza operativa è vitale se si desidera ridurre al minimo le emissioni di CO e questo dipende dalla gestione dell'impianto. I moderni impianti sono provvisti di una accurata reportistica giornaliera che fornisce il tempo ed il consumo per la fase di preriscaldamento e i consumi e le emissioni correlate a ciascuna cremazione.

Un altro aspetto legato all'utilizzo degli impianti di cremazione è il recupero del calore residuo dal processo di cremazione. Questa è una opportunità che rimane ancora poco sfruttata nel nostro Paese e che migliorerebbe in modo significativo l'impronta ambientale di queste installazioni. Per la sua stessa natura, la cremazione produce grandi quantità di calore disponibile per il riutilizzo.

Mentre è vero che molti siti recuperano il calore di scarto dall'acqua calda della caldaia per integrare o sostituire la domanda di energia del sito per il riscaldamento degli spazi e l'acqua calda sanitaria, il problema è la mancata corrispondenza tra la domanda di calore e la quantità potenziale di calore disponibile. In altre parole, c'è molto più calore disponibile di quello che può essere utilizzato in un tipico crematorio.

I nuovi impianti di cremazione dovranno tenere conto dello sviluppo della situazione contingente ambientale ed energetica nel medio e lungo periodo adeguandosi all'impiantistica che costituirà le nuove tecnologie in coerenza ai nuovi standard ambientali previsti già ora e per il prossimo futuro.

Pertanto, è opportuno considerare quali opzioni energetiche si prospettino per il settore in termini di sostenibilità, adattabilità, economicità e impatto



ambientale a fronte di una esigenza di cambiamento che nasce dalla necessità di de-carbonizzare progressivamente il nostro Pianeta.

Confronti di alimentazione energetica nei crematori

Gli impianti cremazione necessitano di una alimentazione energetica esterna per avviare i processi di combustione ossidativa e per mantenere la temperatura dei fumi prodotti sopra gli 850 °C per vincoli normativi ai fini del contenimento delle emissioni inquinanti.

Il gas naturale attualmente è di gran lunga il combustibile di supporto più comune usato negli impianti di cremazione nel nostro Paese ed è un combustibile naturale con la minore percentuale di carbonio presente. Il suo uso è diffuso sia nelle utenze industriali che domestiche; dopo la crisi geopolitica, dal marzo 2022, è caratterizzato da costi elevatissimi che spingono verso una sostituzione con fonti rinnovabili.

Il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale liquefatto (GNL) condividono molte caratteristiche con il gas naturale, ma è spesso usato solo nei casi in cui non ci sono infrastrutture locali per fornire gas naturale e il costo dell'installazione di un nuovo gasdotto di fornitura del gas naturale è proibitivo. Il GPL e il GNL richiedono l'installazione di serbatoi di stoccaggio e consegne regolari su strada per riempire i serbatoi, tutte procedure abbastanza comuni nella nostra industria a livello nazionale.

L'olio combustibile è ancora utilizzato comunemente in alcuni paesi dell'Est Europeo come combustibile di supporto per un crematorio.

Esistono diversi tipi di olio combustibile con diversi gradi di raffinazione che lo rendono applicabile alla tecnologia di cremazione. In generale, l'olio combustibile, pur essendo facile da immagazzinare e trasportare, non è considerato rispettoso dell'ambiente come il gas naturale, non è classificato come un combustibile a basso contenuto di carbonio, e contiene tracce di altri prodotti indesiderati.

Inoltre, i bruciatori a olio combustibile richiedono una manutenzione più pressante e attenta per l'elevato grado di sporco degli ugelli rispetto a quelli a combustibile gassoso.

L'olio combustibile richiede uno stoccaggio in cisterne con un bacino di contenimento e devono essere prese precauzioni per l'approvvigionamento regolare al sito tramite autocisterna.

I prezzi dell'olio combustibile tendono ad essere più volatili di quelli del gas naturale e possono essere

più soggetti a variazioni stagionali, dove i prezzi possono crollare durante i mesi estivi quando la domanda si riduce.

Nel complesso, l'olio combustibile convenzionale non ha alcun vantaggio rispetto al gas naturale. L'olio combustibile fossile di vari gradi è più usato per alimentare i processi industriali, ma ora il suo utilizzo è in declino ovunque, in particolare per le classi di olio combustibile più "pesanti".

I biocarburanti sono un carburante alternativo simile al diesel minerale o "fossile".

A differenza del diesel tradizionale, che è prodotto da olio minerale grezzo, il biodiesel è prodotto da una varietà di oli vegetali quali olio di palma, olio di colza, olio di soia, olio di semi di lino, olio di senape, olio di cotone.

Il Biodiesel può essere usato allo stesso modo dell'olio combustibile ed è facilmente applicabile ai crematori se si sostituiscono i bruciatori.

Il biodiesel è una fonte di energia sostenibile e rinnovabile a differenza degli oli combustibili minerali e presenta un contenuto di carbonio molto ridotto. L'uso del biodiesel richiede l'installazione di impianti di stoccaggio adeguati e la capacità di ricezione di consegne regolari tramite autocisterne.

Questa forma di carburante è molto utilizzata in Svezia, dove il Governo sta facendo molti sforzi per decarbonizzare tutti i processi industriali. Il Governo svedese ha infatti sviluppato un Piano Triennale per convertire tutti i siti a biocarburante, con l'obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2023.

Anche nel campo della cremazione il biodiesel è molto impiegato e ne abbiamo avuto esperienza diretta in alcune installazioni con utilizzo di bruciatori a biodiesel come a Jonkoping in Svezia.

Un'altra alternativa è il biogas. La decomposizione anaerobica dei materiali organici provenienti anche dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani crea un gas composto da metano e anidride carbonica.

Per trasformare il biogas in biometano con qualità di gas naturale, il gas grezzo o non raffinato viene prima purificato e compresso.

Il gas biometano compresso (CBM) è adatto ad un uso industriale e potenzialmente applicabile agli impianti di cremazione.

Dato che il biometano ha proprietà quasi identiche al gas naturale, è probabile che il biometano sarà sempre più introdotto nella rete di fornitura di gas naturale esistente che riduce costantemente l'apporto di carbonio di quello che è già diventato un combustibile ibrido con il passare del tempo.



Molti esperti del settore energetico ritengono che il biometano sia in grado di fornire in prospettiva un apporto significativo al fabbisogno energetico dei Paesi Occidentali, utile per i settori più difficili da decarbonizzare. Questo combustibile fornirà del calore ecologico ed è una fonte di energia rinnovabile. Anche il Bio Propano o BioGPL è ora disponibile e la conversione di un impianto di cremazione da GPL a BioGPL non comporta costi impiantistici significativi, supponendo che il fornitore di combustibile possa offrire un'alternativa BioGPL.

La conversione dal gas naturale al BioGPL richiede invece l'installazione di serbatoi di stoccaggio e la modifica delle tubature e dei bruciatori degli impianti di cremazione, ma è un'alternativa molto più economica, meno impattante e più rispettosa dell'ambiente rispetto all'installazione di nuovi crematori riscaldati elettricamente, per esempio.

La conversione dei bruciatori a gas naturale a Biometano o BioLPG o Biodiesel è una opzione concreta, richiede un progetto semplice e poco costoso e decarbonizzerà effettivamente il processo di cremazione. Questa strada è già stata intrapresa da alcuni Paesi Europei quali Danimarca, Svezia e Paesi Bassi, e può essere attuata immediatamente.

Ci sono piani per produrre idrogeno in quantità crescenti in modo che i nostri impegni di decarbonizzazione possano essere realizzati.

L'idrogeno è potenzialmente un combustibile adatto all'adozione in un crematorio alimentato a gas, ma un risultato più probabile è che molto dell'idrogeno prodotto sarà inserito nel sistema di distribuzione del gas naturale esistente (come attualmente il bioetanolo viene mescolato con la benzina), e quindi la sostituzione energetica in questa forma è molto semplice.

Un'altra opzione in considerazione è quella di convertire la rete di distribuzione del gas naturale per utilizzare fino al 100% di idrogeno, una volta che questo possa essere prodotto in quantità sufficienti al giusto prezzo.

L'elettrolisi per produrre idrogeno ha bisogno di molta energia elettrica, ma se questa fosse ottenuta da fonti rinnovabili allora il processo sarebbe ecologico.

L'energia elettrica da considerarsi è solo quella di origine rinnovabile, in particolare da fotovoltaico impiantisticamente integrata da un accumulo elettrico che è anch'essa una tecnologia caratterizzata da una forte evoluzione in termini di capacità, affidabilità e costo.

Confronto tra alimentazione elettrica e a gas metano

Gli impianti di cremazione elettrici che utilizzano l'energia prodotta da resistenze elettriche percorse da corrente sono già stati utilizzati in passato: i primi sono stati installati in Europa all'inizio degli anni '30 e, negli anni '90; un certo numero è stato installato in Italia e soprattutto Svizzera, Germania e Austria. Ad oggi, in Italia non risultano impianti di cremazione elettrici funzionanti; i crematori elettrici operativi nel passato sono stati rimossi prima della fine del loro ciclo di vita previsto.

Questi forni elettrici di prima generazione avevano una serie di fattori che ne limitavano l'espansione sul mercato, quali alti costi di investimento, alti costi di manutenzione, scarsa flessibilità di utilizzo, costi operativi e gestionali elevati.

Attualmente alcuni costruttori di impianti di cremazione hanno sviluppato e installato principalmente in Olanda, Germania, Inghilterra e Danimarca impianti di cremazione alimentati elettricamente di nuova generazione.

Ci sono inoltre numerosi esempi di crematori elettrici operativi in alcuni paesi asiatici, ma questi non operano secondo gli standard europei in termini di prestazioni operative e ambientali.

Di seguito sono riportati i vantaggi e gli svantaggi dei forni crematori elettrici rispetto ai forni classici ad alimentazione con gas metano.

Porremo quindi le due tecnologie a confronto, sulla base della singola cremazione e su base annuale, tenendo conto di un numero tipico di cremazioni pari a 2.000 cremazioni/anno.

Il numero di cremazioni di 2000 all'anno viene mantenuto anche per il forno elettrico caratterizzato da tempi più lunghi per cremazione; il tempo medio di cremazione è di circa 75-85 minuti per il forno a fonti fossili mentre il forno elettrico è caratterizzato da un tempo medio di cremazione di circa 110-120 minuti.

Ciò è dovuto al fatto che nei forni a combustibili fossili (in genere metano) la presenza della fiamma avvia più rapidamente i fenomeni di combustione ossidativa.

Ad oggi, un bruciatore a gas nella camera primaria è considerato uno strumento essenziale nella cremazione del cadavere e a maggior ragione di resti mortali, in particolare verso la fine del ciclo di cremazione dove è necessario mantenere una temperatura maggiore uguale a 850°C, quasi in assenza di sostanze organiche presenti.



Quasi tutti gli operatori esperti di conduzione di impianti di cremazione conoscono e usano tecniche come la regolazione dell'equilibrio tra l'aria laterale della camera primaria e l'aria superiore per ridurre il tempo complessivo di cremazione.


Nella tabella che segue si riportano a confronto gli impatti ambientali di un forno crematorio alimentato a fonti fossili rispetto a un forno elettrico alimentato da fonti rinnovabili, da energia elettrica prodotta dal fotovoltaico in eventuale combinazione con energia elettrica da rete certificato IGO.

	CREMATORIO A FONTI FOSSILI	CREMATORIO A ENERGIA ELETTRICA*
Tempo di CR (min)	75-85	100-120
Portata fumi media (Nm ³ /h)	1.250	750
CONSUMO ENERGIE FOSSILI	277 kWh/CR	0
EMISSIONI DI CO ₂ DA FONTI FOSSILI	50,7 kgCO ₂ /CR	0
EMISSIONI DI CO ₂ DA FONTI NON FOSSILI	133 kgCO ₂ /CR	79,8 kg
Impatti remoti per l'uso di EE		
SO ₂	2,16 gr/CR	0
NO _x	7,17 gr/CR	0
Polveri per l'ee	0,17 gr/CR	0
Gli impatti locali in termini di emissioni inquinanti negli off gas		
SO ₂	1,75 gr/CR	1,05
NO _x	163,75 gr/CR	98,2
Polveri (massimo)	1,25 gr/CR	0,75

* dati stimati

Tabella di confronto dei dati caratteristici tecnici e ambientali dei forni classici a metano e dei nuovi forni elettrici

Di seguito l'istogramma di confronto relativo alla tabella sopra riportata.



Istogramma dei dati caratteristici tecnici e ambientali dei forni classici a metano (FF) e i nuovi forni elettrici (FTV)

A causa del lungo tempo necessario per portare un forno elettrico in temperatura, la procedura normale è quella di mantenere sempre il crematorio vicino alla temperatura di lavoro massima, in una situazione di stand by.

Le perdite di calore dall'involucro del forno crematorio elettrico o a metano quando è inattivo, sono minimizzate da alti livelli di isolamento e dalle serande di tenuta dei fumi, ma questo vale anche per i crematori a gas. Di norma i forni elettrici richiedono l'utilizzo di un isolante microporoso che è il migliore prodotto per minimizzare le perdite di calore.

In genere si afferma che i crematori elettrici siano efficienti dal punto di vista energetico, ma i dati di confronto non sono ancora definitivi ed oggettivi in ragione della scarsità di dati statistici di impianti operativi. Certamente il crematorio elettrico non ha un bruciatore convenzionale di alcun tipo e ciò potrebbe comportare un aumento del tempo di ciclo del processo a volte superiore alle 2,0 ore.

Dalla tabella sopra riportata si evince che il forno elettrico ha una portata di fumi prodotti dal processo di cremazione di circa il 40% inferiore rispetto ad un forno a combustibile fossile con conseguenti vantaggi per l'impiantistica di depurazione fumi installata a valle del forno in termini di dimensioni, spazio, ingombri e di conseguenza di costi.

In termini di emissioni inquinanti nei fumi residui per la combustione del feretro (cioè bara e cadavere) provenienti da un forno elettrico queste sono notevolmente contenute, circa il 60% in meno rispetto alle emissioni dovute al forno a combustibili fossili in particolare per quanto riguarda CO₂ e NO_x.

Un crematorio elettrico potrebbe installare pannelli fotovoltaici per generare energia rinnovabile dall'irraggiamento solare con relativi accumulatori.

Per generare circa 50 kW, necessari ad un forno elettrico, in condizioni ottimali di irraggiamento sono



necessari circa 350 mq. di pannelli, opportunamente posizionati e orientati in una zona aperta e soleggiata. Questo ridurrebbe l'impronta di carbonio.

Riduzione dell'impronta carbonica e delle emissioni inquinanti

Uno dei principi informatori prevalenti delle progettazioni e installazioni di nuovi impianti di cremazione è la riduzione dell'impronta carbonica in termini di emissioni di CO₂ e di uso di fonti fossili. Le scelte tecniche sono numerose.

In alcuni Paesi del Nord Europa la temperatura di post-combustione è stata portata a 800°C (dagli 850°C previsti in Italia) senza notare delle differenze nelle performance ambientali, anzi con una riduzione significativa nel consumo di carburante, una riduzione nelle emissioni di gas serra e la riduzione degli ossidi di azoto e dei PM che migliorano la qualità locale dell'aria.

Per quanto riguarda le emissioni di NO_x è ormai pratica diffusa l'installazione di sistemi di abbattimento DeNox sui crematori utilizzando un processo chiamato SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction); tuttavia, l'efficienza di questo processo inizia a diminuire drasticamente quando la temperatura dei gas di scarico scende sotto gli 800°C.

Il recupero del calore residuo dal processo di cremazione è una opportunità che rimane ancora poco sfruttata.

In genere i fumi in uscita dal forno crematorio hanno una temperatura di circa 850 °C per circa 1.000 Nmc/h di portata nei crematori classici a metano; detti flussi caldi vengono necessariamente raffreddati con un dissipatore o uno scambiatore di calore per portarli ad una temperatura non superiori ai 200 °C, in modo che possano transitare attraverso un sistema di filtrazione a doppio stadio costituito da un dosatore di reagenti (solitamente carbone attivo e carbonato monosodico o ossido di calcio), da un pre abbattitore ad effetto ciclonico e da un filtro a maniche ed essere così efficacemente depurati. Detto raffreddamento implica un determinato consumo di energia elettrica per generare flussi di aria di raffreddamento.

Ciascuna linea di cremazione implica la dissipazione di circa 250 kW termici.

In numerosi templi crematori le potenze termiche generate vengono, in quota minima, recuperate per usi interni (riscaldamento e acqua sanitaria). Detta energia termica potrebbe essere utilizzata per riscaldare ambienti vicini mediante delle piccole reti di teleriscaldamento sostituendo le caldaie a metano.

Da valutazioni sommarie i bacini di utenza teleriscaldabili devono avere una potenza di punta non inferiore a 500 kW per una linea di cremazione e una potenza di punta di 1,000 kW per due linee di cremazione.

La distanza massima, al fine della convenienza economica è di circa 250 mt per una linea di cremazione e 500 mt per due linee. È però importante annotare che le zone di rispetto cimiteriale determinano distanze obbligate dalle abitazioni e dai luoghi di permanenza delle persone, rendendo così difficile raggiungere la distanza ottimale di convenienza economica sopra indicata.

Una alternativa per l'utilizzo dell'energia termica disponibile è costituita da serre per la produzione ortofrutticola o di floricoltura oppure dalla "vendita" dell'energia prodotta tramite una rete di teleriscaldamento (alcuni Paesi Europei hanno programmi avanzati di sviluppo del teleriscaldamento) per usi civili o industriali.

In sintesi, se un crematorio (come molti crematori esistenti nel nostro Paese) non è in grado di usare il calore di scarto disponibile sul posto né di esportarlo a un consumatore vicino, servono altre tecnologie che permettano di utilizzare tale calore.

Potenziati altri usi del calore sono la generazione di elettricità con cicli Organic Rankine Cycle o l'azionamento di refrigeratori ad assorbimento, se c'è una considerevole richiesta di raffreddamento in loco per scopi di condizionamento o di mantenimento in cella frigorifera di defunti.

Probabilmente la generazione di elettricità in loco avrebbe il maggior potenziale, a condizione che un sito esistente abbia spazio sufficiente per accogliere l'impianto aggiuntivo, e che siano disponibili adeguate risorse finanziarie per l'investimento.

Considerazioni ambientali a parte, l'investimento in qualsiasi progetto di recupero dell'energia sarà guidato dalla valutazione economica dell'investimento. Un progetto con un payback di uno o due anni sull'investimento di capitale andrà avanti, ma se questo aumenta a 10 anni, diventa economicamente non realizzabile.

I progetti che prevedono risparmi di energia risultanti da una riduzione del consumo di elettricità saranno quasi sempre economicamente più attraenti di un progetto che comporti una riduzione dell'uso del gas naturale. Questo è dovuto all'alto differenziale di costo tra le due forme di energia, con l'elettricità da rete che generalmente è più costosa.



Opposizioni ambientaliste

L'installazione degli impianti di cremazione è stata spesso osteggiata dalla popolazione locale per il ben noto fenomeno NIMBY (Not In My Back Yard).

Tale approccio si è esteso a tutti i tipi di nuove installazioni industriali o che comunque presentassero la presenza di un camino.

Per contrastare tale fenomeno e assicurare la popolazione, gli Enti autorizzativi impongono limiti di emissioni molto restrittivi non dissimili da quelli previsti per impianti industriali con portate e flussi di inquinanti molto elevate.

Non solo, in molti casi gli Enti Autorizzativi sono intervenuti imponendo anche procedure operative, che tendono in qualche modo a limitare la capacità decisionale autonoma da parte dei gestori.

L'installazione di impianti a servizio della cittadinanza, nei decenni passati, è stata spesso posta sotto scacco da un immobilismo indotto da un ambientalismo velleitario e ideologico, cavalcato da tutte le parti politiche, nessuna esclusa.

Nel caso degli impianti di cremazione, diverse ARPA regionali hanno condotto approfondite campagne di misura sull'ambiente circostante un impianto crematorio senza rilevare differenze certe e misurabili del tasso di inquinamento tra quando l'impianto è in funzione e quando è spento.

Pertanto, si può affermare che il contributo che un forno crematorio apporta alle concentrazioni, che determinano la qualità dell'aria, è sostanzialmente ininfluenza.

Fino al 2010 prevaleva l'effetto "NIMBY" di valenza locale (non fare impianti vicino alla mia casa); successivamente, ed in particolare negli ultimi anni, il concetto si è globalizzato e integralizzato diventando un movimento "NO – MOVE": negazione di qualsiasi intervento di sviluppo. NO TAV, – NO Gassificatori, – NO TRIV., – NO Pale Eoliche – NO Gassdotti, – NO Termovalorizzatori, -NO Autostrade, – NO Crematori, ecc.

Ora, i nodi vengono al pettine e si è costretti a prendere coscienza, drammaticamente, della inadeguatezza del nostro sistema infrastrutturale impiantistico e di approvvigionamento energetico e della insufficienza delle azioni programmatiche della politica nell'ultimo trentennio.

Purtroppo, è parere di molti esperti in ambito tecnico e ambientale, che i valori di un ambientalismo incompetente, condivisi da una parte della popolazione e della politica ideologizzata, si siano ormai talmente radicati che sarà difficile nel futuro avere un approccio alla transizione energetica senza

generare forti opposizioni da una componente minoritaria della popolazione.

I nuovi impianti di cremazione dovranno tenere conto dello sviluppo della situazione contingente ambientale ed energetica nel medio e lungo periodo adeguandosi all'impiantistica che costituirà le nuove tecnologie, in coerenza ai nuovi standard ambientali previsti già ora e per il prossimo futuro.

La crisi pandemica ha però dimostrato la rilevanza di un sistema capillarmente diffuso nel territorio nazionale di impianti di cremazione, rendendo meno facilmente contestabile, nell'immediato, installare nuovi impianti di cremazione, quando la popolazione si è spesso resa conto che in situazioni emergenziali la disponibilità di impianti di cremazione è determinante per garantire le sepolture e che spesso a guidare la protesta sono sparuti gruppi di cittadini, spesso desiderosi di salvaguardare la zona in cui abitano, rendendosi invece disponibili o anche molto favorevoli ad installazioni in altre parti della città.

Conclusioni

La cremazione è una pratica di trattamento delle salme in netta crescita percentuale in ragione dei minori costi per i cittadini dolenti e per i servizi cimiteriali Comunali, che ha un impatto complessivo ambientale inferiore rispetto a quello della tumulazione. Attualmente gli impianti crematori a metano sono la grande maggioranza delle installazioni operative. Dal marzo 2022, a causa della recente crisi geopolitica irreversibile, le strategie economiche, sociali e ambientali a livello europeo e nazionale, che coinvolgono tutte le attività inclusa la cremazione, sono radicalmente cambiate e perseguono l'equilibrio e l'autonomia della propria struttura energetica e socioeconomica.

I costi attuali delle forniture energetiche hanno subito un incremento tale da mettere a rischio l'intera struttura produttiva e sociale.

A questa nuova strategia politica ed economica nazionale si associano altri due aspetti generali cogenti: la necessità, a livello globale, di contrastare il cambiamento climatico e l'assoluta necessità dell'Italia di incrementare il contributo delle energie rinnovabili nel mix di fabbisogno energetico e di ridurre contestualmente le forniture di metano dall'estero, in particolare dal metano proveniente dalla Federazione russa.

A fronte di queste considerazioni, le scelte energetiche per i gestori di impianti crematori dovrebbero essere valutate in base ai benefici relativi, cioè disponibilità di approvvigionamento, considerazioni



ambientali, costo di investimento e di gestione, recuperi energetici e facilità d'uso.

Il primo passo che un gestore dovrebbe compiere è quello di rendere il crematorio il più efficiente possibile. Questo non solo porterà dei benefici all'ambiente, ma darà anche la possibilità di ottimizzare i costi per i gestori dell'impianto.

Questi benefici possono essere ottenuti aggiornando i vecchi sistemi di controllo degli impianti esistenti e introducendo procedure di lavoro più efficienti: per esempio, lavorando su più turni giornalieri e utilizzando il più possibile il calore di scarto, evitando di sprecarlo.

L'utilizzo dei biocarburanti può essere un contributo significativo alla riduzione del cosiddetto "carbon foot print" tra tutte le opzioni analizzate in precedenza a costi ragionevoli.

Come abbiamo visto i forni elettrici offrono teoricamente diversi vantaggi.

Ad oggi, però, mancano dati statistici sperimentali non episodici sulle prestazioni della nuova generazione di crematori elettrici.

In quest'ultimo ambito il contributo potenziale del fotovoltaico è fondamentale in quanto, già oggi la convenienza economica nell'installazione di detti impianti, rispetto agli altri vettori energetici elettrici da rete, è significativa, in ragione soprattutto degli elevati valori di irraggiamento solare che caratterizzano il territorio nazionale, che costituisce una vera e propria risorsa energetica.

Considerato tutto quanto sopra riportato, tutte le attività sul territorio, sono indotte a intercettare le opportunità tecniche ed economiche del fotovoltaico per alimentare energeticamente i propri fabbisogni elettrici.

Il futuro è già tracciato, gli impianti energetici per la produzione di beni e servizi saranno sempre meno alimentati a fonti fossili sostituiti dalle fonti rinnovabili a basso costo di produzione.

Nella figura che segue è rappresentata qualitativamente la transizione energetica dei crematori, che nel tempo, inevitabilmente porterà alla sostituzione dei forni crematori a metano con quelli alimentati da biocombustibili e da energia elettrica da fotovoltaico con accumulo; ovviamente dal punto di vista impiantistico verranno progressivamente affinate le tecnologie e le pratiche di gestione.

Per contro i tempi di cremazione risulteranno superiori, e sarà necessario – per garantire la potenzialità


crematoria attuale di un crematorio – controbilanciare tali aumenti di tempo medio di cremazione con un aumento delle ore di attività giornaliera.

La figura rappresenta l'incremento dei costi del metano nel tempo a cui si associa una riduzione degli approvvigionamenti, contemporaneamente si assisterà ad una riduzione dei costi dell'energia elettrica da fotovoltaico e ad un affinamento nelle tecnologie di accumulo.

Le due logiche rappresentate porteranno inevitabilmente, nel tempo, ad un passaggio ad una impiantistica crematoria alimentata a metano con una impiantistica alimentata elettricamente a fonti rinnovabili; detta transizione energetica, che avrà risvolti ambientali positivi, riguarderà tutte le attività.

Nella fase transitoria si avrà un incremento dei costi per la cremazione in ragione dei costi del metano.

La soluzione del forno elettrico, oggi, è un'opportunità solo per alcuni Paesi Europei dove le energie rinnovabili elettriche sono più disponibili e a minor costo specifico. Inoltre, l'opzione elettrica, nell'alimentazione elettrica ha notevoli margini di miglio-



ramenti, in particolare nella riduzione dei tempi iniziali di accensione (elettrodi ad alto irraggiamento, usi di aria comburente arricchita di ossigeno, ecc.). In futuro, nel medio lungo termine, si potranno adottare tecnologie diverse dal forno elettrico in ragione dello sviluppo tecnologico di altre soluzioni, in particolare i biocarburanti e potenzialmente l'idrogeno. Altre soluzioni tecnologiche già sviluppate, quali l'idrolisi alcalina, non sembrano poter soddisfare una domanda crescente di cremazione a cui in Italia ed in Europa si assiste, ma sembrano destinate ad essere una alternativa di nicchia sia per motivi tecnici che etici.



Approfondimenti

L'evoluzione normativa su prodotti abortivi, feti e nati morti

di Antonio Dieni

C'è una realtà poco nota, spesso nascosta nel dolore di tante donne e tanti uomini che hanno vissuto momenti difficili nella scelta della soluzione, voluta o non voluta, di perdere la possibilità di avere un figlio. Di persone che vorrebbero portare un fiore al proprio bimbo mai nato e altre persone che vorrebbero vivere questo lutto in forma intima e addirittura cancellare la terribile esperienza vissuta.

Si tratta di un coacervo di problematiche, umane, psicologiche, amministrative, sanitarie, gestionali, anche economiche talvolta, che impattano con posizioni spesso ideologiche.

E non è facile la risposta alla domanda: dove comincia la vita, dal concepimento o dopo?

E quando, se dopo?

Diversi sono gli ambiti da approfondire per meglio comprendere l'attuale normativa di riferimento per prodotti abortivi, feti e nati morti, nonché le norme di principio cui ispirarsi per un aggiornamento della regolamentazione e, infine, gli orientamenti legislativi emersi nella ultima legislatura e quelli che si confronteranno nel futuro Parlamento, atteso il fatto che non si può prescindere da orientamenti internazionali in materia.

Specifiche indicazioni sul destino dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi e dei nati morti, sono contenute nel regolamento di polizia mortuaria,

D.P.R. 10/9/1990, n. 285 ed in particolare all'art. 7 che ne individua il trattamento e le relative autorizzazioni in relazione alla presunta età di gestazione.

La casistica ⁽¹⁾ individua le seguenti tipologie:

a) prodotto del concepimento ⁽²⁾ da 0 a 20 settimane compiute (art. 7, comma 3)

b) prodotto abortivo da 20 a 28 settimane compiute (art. 7, comma 2)

c1) bambino nato morto (feto di oltre 28 settimane compiute)

c2) bambino morto posteriormente alla nascita dichiarato all'ufficiale di stato civile ⁽³⁾ (art. 7, comma 1).

Si tratta per la lettera c) di due casi distinti: il secondo, essendo morto successivamente alla nascita, determina la necessità di dichiarazione all'Ufficio di Stato Civile, ai fini della registrazione dell'atto di nascita e successivamente di quello di morte. Nel primo caso si ha la sola registrazione dell'atto di nascita, con annotato a margine la circostanza del nato morto.

Per completezza di informazione, il richiamo fatto nel comma 1 dell'art. 7 ⁽⁴⁾ dell'Ordinamento di stato civile R.D. 1238/1939 è errato, dovendosi ora considerare le norme equivalenti contenute nel successivo vigente regolamento di stato civile D.P.R. 396/2000 (che tratta diversamente la materia e ha abrogato le norme precedenti).

⁽¹⁾ Art. 7, co. 2 D.P.R. 285/1990 – (per) ... i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

⁽²⁾ Art. 7, co. 3 D.P.R. 285/1990 – A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

⁽³⁾ Art. 7, co. 1 D.P.R. 285/1990 – 1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939,

n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

⁽⁴⁾ Art. 74 R.D. 1289/1939 – Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all'art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.



Le norme di Stato Civile vigenti sono pertanto quelle sulla dichiarazione di nascita (tra cui anche del nato morto) all'art. 30 ⁽⁵⁾, i casi particolari all'art. 37 ⁽⁶⁾ e all'art. 110 con l'abrogazione del R.D. 1238/1939 ⁽⁷⁾ e il rinvio alle nuove norme.

La competenza autorizzatoria è dell'Autorità sanitaria (ASL) sia per il prodotto del concepimento che per il prodotto abortivo ⁽⁸⁾.

È dell'Ufficiale di stato civile (e del Comune per il trasporto) per il bambino nato morto o per il bambino nato vivo e successivamente morto.

Il D.P.R. 285/1990, inoltre, prevede all'articolo 50 ⁽⁹⁾ l'obbligo di accoglimento di ogni tipologia di prodotto (sia esso del concepimento, abortivo o nato morto) nel cimitero del Comune ove sussista la struttura sanitaria in cui è avvenuta l'espulsione o la

estrazione del prodotto del concepimento, o in Comune diverso, secondo la scelta dei genitori. L'accoglimento è per il seppellimento a sistema di inumazione, tumulazione con o senza previa cremazione.

Infine, per effetto della lett. d) dell'art. 50 D.P.R. 285/1990, "coordinata" con le lett. a) e b), precedenti, il "prodotto" non ha acquisito la capacità giuridica (a differenza del nato vivo, ma morto prima della dichiarazione di nascita).

Per diversi fini le varie norme esistenti a livello internazionale, nazionale, regionale, usano terminologie differenti e soprattutto criteri diversi per stabilire quando si sia in presenza o meno di prodotti abortivi, di nati morti, nonché residualmente di prodotti del concepimento.

⁽⁵⁾ Art. 30 D.P.R. 396/2000

1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta

nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.

3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.

5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.

7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.

8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.

⁽⁶⁾ Art. 37 D.P.R. 396/2000

1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.

2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita.

⁽⁷⁾ Art. 110 D.P.R. 396/2000

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento.

⁽⁸⁾ Art. 7, comma 4 D.P.R. 285/1990 – Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

⁽⁹⁾ Art 50 D.P.R. 285/1990

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: ... omissis ... d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7; ... omissis ...



Difatti:

1) il D.P.R. 285/1990 usa il criterio delle settimane di gestazione, che però è metodo alquanto impreciso.

2) L'ISTAT, a fini statistici, usa il criterio di considerare nato morto qualunque prodotto del concepimento con età presunta superiore a 180 giorni.

Espulsioni o estrazioni al di sotto dei 180 giorni riguarderebbero quindi i prodotti abortivi.

3) L'Organizzazione Mondiale della Sanità usa invece un criterio basato su riscontri oggettivi, individuando il nato morto in base:

- al peso (maggiore di 500 gr. per nato morto prematuro o maggiore di 1000 gr. per nato morto tardivo);
- alla lunghezza, se maggiore di 25 cm. e 35 cm. (> 25 cm. per nato morto precoce e > 35 cm. se nato morto tardivo).

La questione non è solo terminologica, ma determina poi effetti circa la normativa da applicare ordinariamente al prodotto abortivo/nato morto e alla competenza autorizzatoria.

La identificazione del nato morto è diversa da Paese a Paese.

In proposito di seguito si riporta un estratto dal sito web Epicentro ISS⁽¹⁰⁾:


La definizione di “nato morto” (stillbirth) è diversa a livello internazionale. In base alla legislazione italiana il nato morto è definito come il feto partorito senza segni di vita dopo il 180esimo giorno di amenorrea (>25+5 settimane gestazionali). Negli Usa e in Canada, per esempio, la definizione comprende le morti fetali a partire da 20 settimane di età gestazionale, in Finlandia da 22 settimane e nel Regno Unito da 24.

L'Oms ha recentemente raccomandato, per i confronti internazionali, di utilizzare il termine “nato morto” (stillbirth) per definire il feto partorito, o estratto dalla madre, senza segni vitali con un'età gestazionale di 28 settimane o più, facendo quindi coincidere la propria definizione di nato morto con quella di morte fetale tardiva fornita dall'ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, ICD, classificazione internazionale delle malattie, incidenti e cause di morte).

I dati di mortalità fetale pubblicati da Euro-Peristat nell'ultimo rapporto (2010) sono presentati secondo definizione dell'Oms.

Sempre dallo stesso sito si può evidenziare come a livello scientifico vi sia una definizione di morte perinatale desumibile dai contenuti della seguente figura:

La normativa italiana risente dell'epoca di formazione, difatti il D.P.R. 285/1990 ripresenta le stesse classificazioni (per età gestazionale presunta) del



D.P.R. 803/1975 e, soprattutto, è disallineato con la normativa successivamente emanata sia dal Parlamento sia dal Governo.

In particolare, ci si riferisce alla Legge 22 maggio 1978, n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza” e al decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di tutela della madre lavoratrice, che introducono tempistiche differenziate (90 giorni, 180 giorni).

Giova poi ricordare che il Regolamento (UE) N. 328/2011 della Commissione del 5 aprile 2011 “recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso”, presenta specifiche definizioni all'art. 2, tra le quali:

⁽¹⁰⁾ Sito web Epicentro ISS per la mortalità perinatale:

<http://www.epicentro.iss.it/itoss/EpidMortPerinatale.asp>



b) «nato morto», la morte del feto, ossia il decesso prima dell'espulsione o dell'estrazione completa dal corpo della madre di un prodotto del concepimento, quale che sia la durata della gestazione. Il decesso è indicato dal fatto che, dopo la separazione dalla madre, il feto non respira né manifesta alcun altro segno di vita, come il battito cardiaco, la pulsazione del cordone ombelicale o movimenti definiti dei muscoli volontari;

c) «età gestazionale», la durata della gestazione, misurata dal primo giorno dell'ultimo periodo mestruale regolare. L'età gestazionale è espressa in numero di giorni completi o di settimane complete;

Come anticipato, dal punto di vista statistico, l'ISTAT, ai fini delle proprie rilevazioni, registra come nati morti i feti dell'età di almeno 25 settimane più 5 giorni di vita intrauterina, così come emerge dal glossario statistico, alla definizione di "aborto spontaneo" (cioè 180 giorni).

Si rammenta, altresì, che l'ISTAT ha steso (ai propri fini) un glossario ⁽¹¹⁾, particolarmente utile per tentare una classificazione oggettiva.

E, infine, non si può non richiamare il decreto del ministro salute 7 ottobre 2014 di approvazione dei protocolli diagnostici "Protocollo di indagini e di riscontro diagnostico nella morte improvvisa infantile

⁽¹¹⁾ Glossario (http://www3.istat.it/dati/dataset/20100226_01/Glossario.pdf)

Aborto: Interruzione della gravidanza prima che il feto sia vitale, cioè capace di vita extra uterina indipendente. Si distingue l'aborto spontaneo dall'aborto indotto o interruzione volontaria della gravidanza.

Aborto spontaneo: Interruzione involontaria della gravidanza provocata da cause patologiche; in particolare, ogni espulsione o morte del feto o dell'embrione che si verifichi entro il 180° giorno compiuto di gestazione (25 settimane e 5 giorni compiuti).

Concepimento (esito del): Modo con il quale la gravidanza termina. Le modalità dell'esito sono: nato vivo, nato morto, aborto. Età gestazionale: Numero di settimane compiute di amenorrea dopo il concepimento.

Gestazione: Periodo, detto più comunemente gravidanza, in cui la donna che ha concepito porta il feto nell'utero.

Gravidanza: Stato fisiologico della donna nel periodo che va dall'inizio del concepimento al parto o comunque all'espulsione del feto.

Interruzione volontaria di gravidanza (Ivg): Intervento operativo da parte di uno specialista che va a rimuovere il prodotto del concepimento e dei suoi annessi, interrompendo il periodo di gravidanza.

Secondo la vigente normativa (legge 194/78) l'Ivg deve avvenire sotto precisa volontà della donna ed entro i primi 90 giorni dal concepimento nel caso in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbe serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

– Legge 2 febbraio 2006, n. 31, art.1, comma 2" e "Morte inaspettata di feto di età gestazionale superiore alla 25ma settimana".

La pubblicazione dei protocolli diagnostici attua la L. 2 febbraio 2006, n. 31 "Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto" definendo due percorsi diagnostici distinti, sulla base del parere del Consiglio superiore di sanità del 5 giugno 2008, che aveva rilevato, infatti, che la morte improvvisa del lattante e la morte inaspettata del feto sono condizioni completamente distinte che richiedono due protocolli diagnostici separati. Particolarmente illuminante la porzione di relazione di cui all'Allegato 2, di detto decreto, che di seguito si riporta:

La morte endouterina fetale (interessa) ... in Italia circa il 4-5% dei nati; questa variabilità dipende del limite temporale gestazionale entro cui si distingue la "morte endouterina fetale" (morte endouterina spontanea di un soggetto che ha raggiunto sviluppo anatomico-funzionale compatibile con vita extrauterina autonoma) dall' "aborto" (morte endouterina spontanea di un soggetto con sviluppo anatomico-funzionale non compatibile con vita extrauterina autonoma).

L'Ivg può avvenire inoltre per motivi di ordine terapeutico dopo i primi 90 giorni quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o in presenza di rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Istituto di cura: Struttura residenziale attrezzata per l'accoglienza e l'assistenza a tempo pieno di pazienti per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi. È dotata di personale medico specializzato, di apparecchiature di diagnosi e cura ed eventualmente di servizi di supporto all'assistenza ospedaliera, quali: dipartimento di emergenza, centro di rianimazione, pronto soccorso, centro trasfusionale, centro di dialisi, sale operatorie, camere iperbariche, incubatrici, ambulanze, unità mobili di rianimazione. Si definisce anche come l'entità ospedaliera costituita dall'insieme di tutte le divisioni, sezioni e servizi, autonoma o dipendente da una struttura pubblica (ad es. Asl) o privata.

Nato morto: Decesso fetale che si verifica a partire dal 180° giorno di durata della gestazione.

Nato vivo: Prodotto del concepimento che, una volta espulso o completamente estratto dal corpo materno, indipendentemente dalla durata della gestazione, respiri o manifesti altro segno di vita.

Parto: Espulsione o estrazione completa dall'organismo materno del feto e degli annessi fetali.

Terapia: Insieme di cure adottate per contrastare un processo morboso.



Il tasso del 4% si riferisce ai feti che nascono morti dopo il 180° giorno di gravidanza (cioè da 25 settimane e 5 giorni) mentre quello del 5% si riferisce, secondo le indicazioni dell'OMS, ai decessi che interessano feti di peso \geq ai 500 grammi, indipendentemente dall'età gestazionale.

Il dato è probabilmente sottostimato e difficilmente monitorabile nella sua evoluzione temporale anche a causa delle molteplici variazioni che dal 1996 ad oggi hanno caratterizzato il sistema di rilevazione della nati-mortalità in Italia.

Rimane tuttavia evidente come il criterio per identificare la "morte endouterina" (differenziandola dall'aborto) sia fortemente influenzato dalle capacità della moderna neonatologia di far sopravvivere, possibilmente in buone condizioni di salute, un soggetto nato prematuro: alcuni decenni or sono questo limite era posto a 28 settimane (limite per altro ancora utilizzato da numerose Amministrazioni Locali), poi è sceso a 180 giorni, ora ci si riferisce a circa 22 settimane di gestazione (per esempio utilizzato come limite entro cui limitare le interruzioni volontarie di gravidanza).

Le norme in divenire sui prodotti del concepimento, feti abortivi, nati morti

Negli ultimi tempi si è evidenziata una certa ripresa di interesse tra le forze politiche del tema riguardante la destinazione dei prodotti del concepimento e/o dei feti. Sulla materia risultano presentati vari ddl:

l'AC 2761 recante "Disposizioni sulla sepoltura dei feti umani" il cui testo non risulta disponibile;

l'AC 3596 recante "Disposizioni sulla sepoltura dei feti umani" che verte sull'informazione obbligatoria da rendere ai "genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sulla possibilità di presentare domanda di seppellimento all'azienda sanitaria locale competente e sulle disposizioni applicate dalla stessa azienda in mancanza di tale domanda" nei casi di "espulsione od estrazione dell'embrione o del feto, la cui presunta età di gestazione sia inferiore a 20 settimane", investendo il Governo ad

apportare entro "trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, [...] le modifiche necessarie all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285";

l'AC 1639 recante "Disposizioni in materia di sepoltura dei bambini non nati" che contiene "disposizioni in materia di polizia mortuaria con specifico riguardo al riconoscimento del diritto alla sepoltura dei bambini non nati di età gestazionale inferiore a 28 settimane." ed i cui contenuti sono in gran parte confluiti nell'AS 2455 con il quale si propone una profonda revisione del citato art. 7 del D.P.R. 285/90.

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria	DISEGNO DI LEGGE AS 2455 Disposizioni in materia di sepoltura dei bambini non nati
7.1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.	7.1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.	2. Per la sepoltura dei feti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale. Il trasporto può essere effettuato a cura del genitore, dei genitori o dei parenti fino al secondo grado con mezzi propri.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.	3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto	4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. A tal fine, in occasione di una procedura di revisione strumentale o farmacologica della cavità uterina, le unità sanitarie locali sono tenute a rendere note ai soggetti interessati, mediante opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, le disposizioni, le facoltà e i termini di cui al presente articolo.
	4-bis. In caso di aborto verificatosi presso una struttura sanitaria, anche quando l'età presunta del concepito è inferiore a ventotto settimane e pari o superiore a novanta giorni, qualora il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado non provvedano o non lo richiedano entro quindici giorni, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell'unità sanitaria locale competente per territorio, in un'area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i feti sono riposti in una cassetta, secondo la data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale o farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta.

Poiché viene annunciato da uno dei presentatori che quest'ultimo ddl verrà ripresentato al nuovo Parlamento paiono opportune alcune considerazioni preliminari.

Per iniziare è bene ricordare che l'integrale testo dell'articolo è stato trasposto nel regolamento vigente da norme che erano originariamente contenute nel D.P.R. 803/75.

Si tratta quindi di disposizioni che meritano di essere aggiornate alla luce non solo di migliori evidenze sul piano della formulazione scientifica e statistica del loro oggetto (di volta in volta variamente definito 'aborto', 'prodotto del concepimento', 'prodotto abortivo', 'feto', 'feto abortito') e del calcolo della durata della gestazione (non è chiaro



perché, ad esempio, viene aggiunto un nuovo termine di 'età presunta del concepito' [...] 'pari o superiore a 90 giorni'), ma anche rispetto alle mutate sensibilità in seno alla coscienza civile e sociale del Paese che fanno sì che vi siano almeno due aspetti dirimenti da approfondire preliminarmente alla proposizione di nuove norme.

Il primo riguarda i soggetti ai quali viene data la facoltà di decidere la destinazione dei prodotti abortivi/feti.

Non possiamo non rilevare, già nella norma vigente, una certa confusione ('genitori', 'parenti', 'chi per essi') sulle figure chiamate ad avanzare domanda di loro sepoltura particolare. Nel ddl 2455 l'elenco si amplia e quindi avremo il 'genitore' (quale?), i 'genitori' (1 e 2?) e i 'parenti' (1,2 ...x?) a cui viene data non solo la facoltà di provvedere con mezzi propri al trasporto, anzi si estende la nozione di parentela fino 'al secondo grado' (nonni, nipoti, fratelli e sorelle) – senza distinguere se essa vada calcolata per il prodotto del concepimento/feto o per la madre o il padre o per entrambi. Costoro assieme a 'chi per essi' (xxx?) possono avanzare domanda e, in quanto 'soggetto interessato' devono ricevere informazioni sulle disposizioni di legge.

Singolare questo elenco pleorico, anche perché la normativa da decenni sembra essere andata in senso contrario al punto che, in caso di interruzione volontaria di gravidanza -IVG-, perfino il padre risulta avere limitate e residuali capacità e solamente ove la madre 'lo consenta'.

Ancorché si tratti di norme del 1975, scritte quindi in un contesto giuridico antecedente alla l. 194/78, la loro riproposizione in un nuovo ddl desta non poche perplessità, anche perché, come recentemente chiarito dalla Cassazione (sent. 8459/2020) non sussistono sanzioni penali per la madre che non voglia informare l'altro genitore dell'avvenuto concepimento (se non una eventuale e tutta da provare responsabilità civile), per converso è pienamente assicurata alla donna la riservatezza (come nel caso essa decida una IG), tutela che prevede sanzioni penali per gli eventuali trasgressori, riservatezza che verrebbe meno qualora essa dovesse spartire con altri l'esercizio di un suo peculiare diritto.

Né dal ddl si intende se la facoltà di decidere si estenda al padre o ai diversi parenti (o a 'chi per essi') per delega espressa della madre o in caso di sua morte sopravvenuta.

In tal modo la centralità della donna che subisce il trauma dell'interruzione di gravidanza viene diluita fino a sparire, sia nei casi non infrequenti in cui l'interruzione volontaria abbia luogo oltre il 90 giorni, che negli altrettanto sfortunati eventi di aborto spontaneo.

Si rimanda per la dimensione quantitativa alla sottostante tabella, basata su dati di fonte ISTAT.

Anni	2016	2017	2018	2019	2020
IVG >= 91gg	3.366	3.238	3.041	2.817	3.104
Aborti spontanei >12 sett.	6.183	5.486	4.135	4.708	4.384

Il secondo aspetto concerne il 'diritto all'oblio' di un aborto, per valutare il quale sarebbe opportuno chiedersi se la pervicace rammemorazione della perdita rappresenti un elemento imprescindibile della elaborazione del lutto o se invece ne costituisca una patologia. La materia è sicuramente complessa e ognuno avrebbe il diritto di elaborare un proprio percorso di guarigione.

Sotto questo profilo, tuttavia, sarebbero auspicabili nuove norme intese a rimuovere non solo gli ostacoli economici alle scelte di sepoltura o cremazione e successiva destinazione individuale dei prodotti abortivi/feti (prevedendone la gratuità nei casi di indigenza), ma anche consentendo l'espressione di opzioni ugualmente significative per i richiedenti, che vogliono dimenticare la perdita, di collocazione anonima in sepoltura collettiva nel cimitero o, al limite, di nessuna sepoltura.

In assenza di queste previsioni, stante il carattere pubblico del cimitero, è facile constatare come il mantenimento di aree espressamente destinate alla sepoltura d'ufficio dei prodotti abortivi/feti o delle loro ceneri e a cui, per di più, vengano date visibilità e risonanza, produca (come si vuole disporre) una non richiesta violenza nei confronti di coloro che non si fossero espressi in tal senso. Oggettivamente appare arduo sostenere tutti coloro che hanno sofferto una perdita intendano le iniziative di inaugurazione di nuove aree cimiteriali, con il loro portato di simboli e cerimonie, come volte alla "tutela della vita umana, fin dal suo inizio, da parte dello Stato".



Ultime due osservazioni:

– sicuramente meritoria è la volontà di assicurare ai ‘soggetti interessati’ le migliori informazioni riguardo all’esercizio del loro diritto di scegliere, tema che tuttavia, come abbiamo visto, dovrebbe essere soggetto ad una riflessione ulteriore tanto riguardo ai destinatari, quanto sulle modalità di comunicazione prevedendone una diffusione/accompagnamento personalizzati da parte di operatori pubblici specializzati.

– altrettanto sicuramente sono da rivedere, o quanto meno da armonizzare, i tempi per l’esercizio di questo diritto: solamente le 24 ore per presentare domanda di una destinazione particolare (comma 4) paiono davvero un termine troppo limitante quando, di converso, 15 giorni per richiedere o provvedere (comma 4.bis) possono essere ragionevoli sia per la programmazione ospedaliera, che per assicurare ai (alle) richiedenti un congruo lasso di tempo dalla perdita, a condizione vengano assicurate condizioni di mantenimento dei prodotti del concepimento e dei feti.

Pur apprezzando l’intendimento di investire il nuovo Parlamento di questi temi corre l’obbligo di segnalare come al posto di rammendare norme quasi cinquantenarie, sarebbe consigliabile, per la revisione e aggiornamento della materia, una più organica iniziativa governativa.

In tal modo si potrebbe procedere sia alla armonizzazione di norme sulla base delle evidenze scientifiche e statistiche nel frattempo maturate, anche in sede europea, sia alla profilazione di eventuali diritti/doveri nei confronti di coloro che, con il consenso della madre, fossero abilitati ad esprimersi o a facilitare le scelte di destinazione, sia infine per la definizione degli aspetti procedurali ed economici di raccordo tra istituzioni sanitarie e cimiteri e crematori.

In vista di ciò sarebbe opportuno che sulle questioni sollevate si aprisse già da subito una riflessione pubblica, non solo tra le forze politiche, ma anche in seno alle varie comunità di operatori interessati.



Approfondimenti

Il sistema cimiteriale italiano: passato, presente e futuro

di Daniele Fogli

Le principali funzioni del cimitero

Un cimitero ha storicamente e principalmente due funzioni:

- a) è un luogo in cui si compiono i processi trasformativi di un cadavere in modo controllato e con riflessi prestabiliti per l'igiene e la sanità pubblica;
 - b) è il luogo di memoria di una collettività e mediazione dei processi di elaborazione del lutto singolo.
- Le norme che regolano i cimiteri vorrebbero che questi funzionassero in maniera "perfetta" dal punto di vista igienico sanitario, costituendo così una macchina cimiteriale funzionalmente adeguata ai bisogni e che garantisca il risultato atteso.

Secondo le leggi e i regolamenti un cimitero tradizionale italiano è dedicato a seppellirvi i cadaveri a sistema di inumazione o a sistema di tumulazione.

Inizialmente, nell'800, per la quasi totalità il sistema cimiteriale italiano si basava sull'inumazione decennale, con avvio – a fine ciclo – all'ossario comune per le ossa non richieste in conservazione.

La tumulazione ha un peso residuale e diventa evidente nell'800, come scelta delle classi dominanti e segno dei potenti e dei ricchi.

Essendo pochi i morti appartenenti alle classi dominanti, la normativa era (e resta ancor oggi) di natura conservatrice delle spoglie mortali, addirittura in perpetuo.

La perpetuità si rammenta, venne eliminata dall'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, entrato in vigore il 10/2/1976, ma sostituita da una concessione fino a 99 anni, salvo rinnovo ...

Il successivo D.P.R. 285/1990, non ha modificato questa impostazione.

Si annota che l'attenzione normativa al destino delle ceneri di defunti cremati è scarsa in Italia ancora nel D.P.R. 285/90: solo con la circolare 24/1993 si comincia a intervenire in maniera organica sulle regole per la sepoltura delle ceneri.

Sarà poi con la L. 30/3/2001, n. 130 e con le norme regionali conseguenti che la cremazione prenderà piede in Italia e sarà regolamentata sempre più dettagliatamente.

E quindi il cimitero, per il legislatore del nostro Paese, appare ancor oggi come una macchina perfetta, ma pensata normativamente per i bisogni della società dell'800 o forse dei primi del '900: tanti morti poveri da seppellire in campo comune e dopo 10 anni con le ossa da collocare in ossario comune; pochi defunti abbienti in vita, con spoglie da conservare indefinitivamente nei sepolcri.

Le strutture principali di una macchina cimiteriale siffatta sono:

- il recinto cimiteriale, che distanzia la città dei morti da quella dei vivi, con in mezzo un'ampia zona di rispetto cimiteriale;
- i campi comuni, l'ossario comune, le aree da concedere a pagamento;
- la camera mortuaria.

L'azione trasformativa cimiteriale era affidata principalmente alla natura, essendo il feretro inumato nella buca e circondato dal terreno "sciolto".

È soprattutto nel secondo dopoguerra italiano che masse imponenti di popolazione transitano verso nuove condizioni economiche.



Si avvertono nuove esigenze non solo nella dinamica urbana (la città dei vivi) ma anche per la città dei morti.

Non era solo il ricco o il potente a voler essere riconosciuto per il suo status anche da morto, ma pure la borghesia e la classe media ambiva a tale riconoscimento:

1. il segno di individuazione della sepoltura nei campi comuni non è più la sola croce, o la semplice lapide, ma si diffondono sempre più veri e propri monumentini, più o meno complessi come forma, composti da un elemento verticale, la lapide, ed un elemento orizzontale, il copritomba;
2. le cappelle funerarie non sono più appannaggio della nobiltà o dei potenti, ma sempre più famiglie borghesi acquistano concessioni cimiteriali e vi costruiscono edicole funerarie, spesso seriali e in molti casi di scarsa qualità architettonica;
3. si diffondono, partendo dai cimiteri delle grandi città, i complessi di loculi, veri e propri elementi alveolari o scatolari per le classi intermedie, bisognose di distinguersi dalla sepoltura in campo comune, vista ancor oggi al Centro e Sud Italia, come sepoltura di povertà.

È attorno al 1980-90 che in alcune zone d'Italia si rilevò, al momento della esumazione decennale, e alla estumulazione di feretri da tomba privata anche a distanza di 30, 40 o più anni dalla tumulazione, una accentuata quantità di salme "inconsunte", esito di processi trasformativi conservativi (mummificazioni, saponificazioni, corificazioni).

L'area geografica maggiormente interessata da questi fenomeni in occasione di esumazioni risultava la pianura padana, data la natura dei terreni dei campi di inumazione, con punte nel veneziano, nel mantovano e nel ferrarese, cioè in zone con suoli poco permeabili e/o con livelli di falda alti.

A questi primi fenomeni si aggiunsero le grandi quantità di "salme inconsunte" che emergevano dalle massive estumulazioni dei blocchi di loculi costruiti ed assegnati proprio nel dopoguerra. E i segni furono evidenti soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali, partendo dalle grandi città.

Era anche la conseguenza del fatto che nella seconda parte del '900 vi era stata una esplosione quantitativa

di concessioni cimiteriali a loculo, tra l'altro con l'ente locale che ne percepiva la domanda dalla popolazione e provvedeva alla realizzazione, talvolta tardiva, senza domandarsi degli effetti che ciò avrebbe potuto provocare e, nella maggior parte dei casi, sbaagliando anche le politiche tariffarie.

Gli effetti della combinazione di questi fenomeni possono così sintetizzarsi:

- riduzione della riserva di posti salma disponibili per le inumazioni in campo comune di cadaveri di persone al momento del decesso, per la occupazione dei posti con la reinumazione degli "esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi", laddove non venissero cremati;
- accentuazione del disagio per questo particolare lavoro sul personale interessato;
- impatto nei confronti dei familiari interessati (psicologico ed economico per una seconda sepoltura);
- aumento dei costi di gestione cimiteriale e corrispondentemente degli oneri sulle famiglie;
- sempre maggior ricorso alla cremazione, vista come soluzione definitiva.

Il sistema di sepoltura italiano va in crisi nei primi due decenni del Duemila

È nei primi due decenni degli anni duemila che la macchina cimiteriale, partendo dalle grandi città del Nord, va in piena crisi, inceppandosi con il forte sviluppo della cremazione.

La cremazione è come uno tsunami per la gestione cimiteriale, perché:

- toglie di mezzo l'elemento fondamentale per obbligare il seppellimento nel cimitero: cioè l'occultamento del fenomeno putrefattivo ed il pericolo igienico sanitario dato dall'ammassarsi di grandi quantità numeriche di cadaveri in uno stesso luogo;
- necessita di spazi conservativi per l'urna nettamente inferiori a quelli occorrenti per un feretro;
- costa nettamente di meno, sia perché – se le ceneri restano in cimitero – abbisogna di un contenitore più piccolo e spazi inferiori, sia perché si possono riutilizzare facilmente tumuli esistenti;
- non obbliga alla conservazione interna al cimitero, potendo ora le ceneri essere disperse anche fuori del cimitero o affidate al familiare per la conservazione esterna al cimitero.



Statistiche sulla cremazione di cadaveri in Italia fino al 2021								
Anno	Cremazioni	Impianti	% su decessi	Decessi	Incr.% anno	Diff.%	Crem. cad/imp	Incr. impianti
1995	15.436	31	2,78%	555.203	28,6%	0,6%	498	0%
1996	18.334	31	3,29%	557.756	18,8%	0,5%	591	0%
1997	21.233	32	3,76%	564.679	15,8%	0,5%	664	3%
1998	23.941	32	4,15%	576.911	12,8%	0,4%	748	0%
1999	27.487	34	4,81%	570.928	14,8%	0,7%	808	6%
2000	30.167	35	5,38%	560.241	9,8%	0,6%	862	3%
2001	34.758	36	6,34%	548.254	15,2%	1,0%	966	3%
2002	38.691	36	6,94%	557.393	11,3%	0,6%	1.075	0%
2003	42.909	38	7,32%	586.468	10,9%	0,4%	1.129	6%
2004	43.834	39	8,02%	546.658	2,2%	0,7%	1.124	3%
2005	48.196	43	8,50%	567.304	10,0%	0,5%	1.121	10%
2006	53.013	44	9,50%	557.892	10,0%	1,0%	1.205	2%
2007	58.554	45	10,26%	570.801	10,5%	0,8%	1.301	2%
2008	63.611	45	10,87%	585.126	8,6%	0,6%	1.414	0%
2009	71.898	50	12,15%	591.663	13,0%	1,3%	1.438	11%
2010	77.379	53	13,17%	587.488	7,6%	1,0%	1.460	6%
2011	87.871	56	14,81%	593.404	13,6%	1,6%	1.569	6%
2012	101.842	58	16,62%	612.883	15,9%	1,8%	1.756	4%
2013	110.712	63	18,43%	600.744	8,7%	1,8%	1.757	9%
2014	117.959	67	19,71%	598.364	6,5%	1,3%	1.761	6%
2015	137.168	70	21,18%	647.571	16,3%	1,5%	1.960	4%
2016	141.556	75	23,01%	615.261	3,2%	1,8%	1.887	7%
2017	170.903	79	26,33%	649.061	20,7%	3,3%	2.163	5%
2018	183.146	83	28,93%	633.133	7,2%	2,6%	2.207	5%
2019	194.669	85	30,68%	634.432	6,3%	1,8%	2.290	2%
2020	247.840	87	33,22%	746.146	27,3%	2,5%	2.849	2%
2021	244.186	89	34,44%	709.035	-1,5%	1,2%	2.744	2%




Una vera e propria rivoluzione o, come ebbi a dichiarare fin dall'inizio, la cremazione è la “killer application” per questo settore. Cioè, col crescere a dismisura della cremazione, il delicato equilibrio dei cimiteri va in crisi.

Principalmente e inizialmente crisi economica, visto che si riducono fortemente le entrate da concessioni cimiteriali con cui si sostentavano (erroneamente) la maggior parte delle gestioni pubbliche italiane.

Ma è crisi anche architettonica, perché non si riesce a dare una risposta architettonicamente valida alle nuove tipologie di richiesta di sepoltura, basate su una maglia molto più ridotta rispetto a quella usuale del feretro.

Gli effetti di urbanistica cimiteriale, per coloro che non hanno saputo trovare soluzioni, sono le distese di ex campi di inumazione ora terribilmente ed implacabilmente vuoti.



Dal punto di vista economico il risultato è una crisi di bilancio senza precedenti delle gestioni cimiteriali che, senza soluzioni legislative adeguate, rischia di produrre l'abbandono di migliaia di cimiteri al loro destino.

Ma è anche crisi di identità per il cimitero tradizionale italiano, che non riesce più ad attrarre la popolazione in visita.

Lo strumento ideale per dare risposte adeguate ai nuovi bisogni è il piano regolatore cimiteriale, ma

mancono le idee, gli esperti e i professionisti capaci di interpretare i nuovi bisogni.

Che fare per rimettere in carreggiata il sistema cimiteriale italiano

Occorre ripensare profondamente al ruolo del cimitero nelle città di questo secolo, a comprendere i bisogni del lutto e ad integrarli con altri bisogni della nostra società.

Per tornare ad essere rilevanti per le loro famiglie e comunità, i cimiteri devono creare spazi e memoriali progettati per attrarre le famiglie.

Occorre innovazione cimiteriale, pianificazione urbana ed economica per i cimiteri e, infine, un innovativo – per l'Italia – sistema di marketing cimiteriale.

Ovvero la capacità di conoscere cosa serve, di progettare e costruire cosa occorre; di saper vendere quel che si rende disponibile alla popolazione. Non uffici burocratici di polizia mortuaria, ma uffici vendite di aree sepolcrali. Vere e proprie “immobiliari del morto”.

Necessitano progettisti capaci di interagire significativamente con chi gestisce i cimiteri e li amministra anche economicamente: i progetti non devono più essere una elaborazione avulsa dalla realtà.

L'approccio architettonico e urbanistico deve essere collaborativo: lavorare a stretto contatto con i gestori dei cimiteri, gli uffici di polizia mortuaria che “vendono i posti salma” e gli operatori sul campo significa essere in grado di acquisire “l'intelligenza del sito”.

Significa anche avere una comprensione approfondita della comunità, dei dati demografici e delle preferenze della popolazione e dei modelli di sepoltura e commemorazione.

Un esempio potrà rendere più comprensibile l'approccio.

Da almeno due secoli in Italia si seppellisce in terra secondo una maglia regolare, quella dei campi d'inumazione, dettata dalle norme napoleoniche.

Il cittadino sta sempre più allontanandosi da opzioni seriali, come questa, per la scelta della propria sepoltura. Sia essa la maglia regolare inumativa, sia la serialità dei copritomba.

Non a caso – soprattutto partendo dalla Gran Bretagna – sta diventando significativa la percentuale di coloro che optano per la “sepoltura verde”: sia come scelta di sepoltura individuale (spesso nel



bosco), sia come scelta ecologica spinta (rifiuto di feretri dipinti con vernici non naturali, foderati con imbottiture sintetiche, ecc.).

Parallelamente sempre più a gran voce viene chiesto di creare foreste urbane e piantumazione di alberi nelle città e nei loro intorni, sia per motivi di decarbonizzazione, sia come scelta di luoghi di vita ameni a poca distanza dal luogo di vita.

Per uno strano scherzo del destino è oggi possibile trasformare la crisi cimiteriale italiana in una opportunità urbana. Partendo dai cimiteri delle grandi città del Nord Italia, dove la rapidissima crescita della cremazione ha reso disponibili importanti aree interne ai cimiteri prima destinate a campo di inumazione, si possono usare proprio queste aree per destinarle ad un nuovo sistema inumativo (o anche tumulativo ipogeo) a forte prevalenza di verde, associato all'utilizzo delle zone di rispetto cimiteriale anch'esse attrezzate come parchi urbani, vere e proprie foreste urbane a diretto contatto con le zone abitative.

Ma questo rende necessaria, preventivamente, la modifica delle regolamentazioni statali che obbligano la sepoltura inumativa per file e righe: quasi fosse la presentazione al cospetto del Creatore di file irregimentate di morti ...

Occorre aprire i cimiteri alla vita urbana, rendendoli non solo luoghi di memoria storica della collettività, luoghi di elaborazione del lutto personale, ma anche spazi di vita di una comunità che, anziché respingerli, possa farne parte del proprio tempo di vita.

E, al tempo stesso, la pianificazione urbanistica cimiteriale deve essere accompagnata da una attenta pianificazione economico finanziaria circa la sostenibilità della gestione delle aree cimiteriali e l'introduzione di modalità innovative di sepoltura delle urne cinerarie, contrastando la tendenza all'affidamento familiare di queste ultime.

Occorre accantonare fondi per la garanzia delle spese future di mantenimento cimiteriale.

Molti cimiteri italiani hanno terminato la loro vita operativa, spesso hanno cessato di produrre introiti

al gestore (Comune o chi per esso) per nuove concessioni cimiteriali, ma hanno mantenuto a pieno i costi di mantenimento.

Su questo aspetto occorre puntare i riflettori e varare rapidamente una riforma legislativa della normativa cimiteriale, affinché i cimiteri italiani possano avere un futuro che non sia, come oggi purtroppo si intravede, di abbandono quasi certo.

Le tecniche possono essere varie:

1) si può puntare sul sistema americano, canadese, australiano dei trust cimiteriali, cioè dei fondi "terzi" specializzati per la gestione di una parte degli introiti dati dalla "vendita" dei posti nei cimiteri e con gli interessi che derivano da questi fondi vincolati provvedere al mantenimento cimiteriale;

2) si può rivedere il sistema di contabilizzazione dei ricavi cimiteriali individuando quanta parte di essi destinare alla copertura della operatività e quanta parte alla realizzazione di infrastrutture e ancora una terza parte al mantenimento futuro cimiteriale, azzerando nel contempo le vecchie concessioni perpetue e ripristinando per queste – se ancora di interesse – nuove concessioni temporalmente definite, ma con buona parte degli introiti destinate alla manutenzione futura;

3) oppure si può rendere obbligatoria la manutenzione cimiteriale da parte dei Comuni, come per i parchi ed i giardini (ma la monumentalità cimiteriale italiana costa ben di più che i giardini ...), mettendo a carico della fiscalità generale questi costi, ad esempio aumentando la componente di tassazione per i servizi indivisibili comunali;

4) o, infine, tassando l'uso della disponibilità di posti cimiteriali, questione che politicamente potrebbe far saltare qualche persona sulla sedia su cui è seduto, ma che, se nessuno fa nulla, prima o poi dovrà succedere.

È giunto il momento di decidere cosa fare del sistema cimiteriale italiano e occorre far presto, perché si è veramente vicini al collasso.





I Servizi Funerari



**EUROACT WEB SRL
EDITORE**